



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Salvatore Sciortino

**Un'ipotesi sulla revoca della donazione
per ingratitudine del liberto**

Numero XV Anno 2022

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciunglio (Univ. Torino)

Redazione

M. Beghini (Univ. Verona), M. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Roma La Sapienza), N. Donadio (Univ. Milano), P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Un'ipotesi sulla revoca della donazione per ingratitudine del liberto

SOMMARIO: 1. I rimedi contro l'ingratitudine dei liberti nell'età del primo principato – 2. La *revocatio in servitutem* del liberto ingrato secondo una costituzione di Commodo: esame di Mod. *lib. sing. de manum.* D. 25.3.6.1 – 3. Il carattere tendenzialmente generale della riforma desumibile da Paul. 11 *ad ed.* D. 4.2.21 pr. – 4. Un'ipotesi sulle ragioni che devono avere indotto Filippo l'Arabo nel 249 d.C. ad introdurre l'istituto della revoca della donazione per ingratitudine del liberto: esame di F.V. 272 = C. 8.55(56).1 pr.-3 – 5. Conclusioni.

1. I rimedi contro l'ingratitudine dei liberti nell'età del primo principato

Nonostante l'affrancazione, i liberti non spezzavano del tutto il legame con gli ex *domini*; la loro condizione giuridica era caratterizzata da profili peculiari che si spiegano alla luce della necessità, avvertita sul piano etico-sociale, di dovere in qualche modo ricompensare il patrono che aveva fatto ottenere loro la libertà e, nel caso delle manomissioni civili, anche la cittadinanza¹.

¹ Di un *imperare* dei patroni sui liberti discorre Cic. *ad Q. fratr.* 1.4.13, passo sul quale v. B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1979, 69 nt. 235. Secondo un'opinione piuttosto diffusa tra gli studiosi (cfr. la letteratura citata da W. WALDSTEIN, *Patroni e liberti*, in *'Homo, caput, persona'. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano. Atti Cedant*, a cura di A. Corbino, M. Humbert e G. Negri, Pavia, 2010, 552 nt. 3, cui *adde* nella manualistica: M. KASER, *Das römische Privatrecht*, I², München, 1971, 298; A. BURDESE, *Manuale di diritto privato romano*⁴, Torino, 1993, 156; A. GUARINO, *Diritto privato romano*¹², Napoli, 2001, 292), in origine i liberti sarebbero stati quasi dei *servi*, sottoposti, nonostante l'acquisita *libertas*, ad un potere assai stringente da parte dei patroni: si veda in questo senso D. ROTH, *'Revocatio*

Sotto il profilo giuridico, i patroni avrebbero potuto pretendere dai liberti le *operae*² e i *bona libertorum*³; sotto il profilo morale, invece, i liberti erano tenuti all'*obsequium*⁴, a manifestare cioè la loro riconoscenza nei

*in servitute*⁵. Die rechtliche Beständigkeit der Freilassung vor dem Hintergrund der actio ingrati, Berlin, 2018, 42 ss. Su quest'ultimo lavoro cfr. le recensioni critiche di R. GAMAUF, in *ZSS*, 137, 2020, 475 s. e S. SCIORTINO, in *Interpretatio Prudentium*, 5, 2020/1, 278 ss. Tuttavia, altri studiosi hanno addotto argomenti volti ad affermare, al contrario, l'assenza di ogni stato di soggezione da parte dei liberti fin dalle origini: per un inquadramento generale della questione v.: M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, 92 ss. In senso critico rispetto all'idea secondo la quale la condizione giuridica originaria dei liberti sarebbe da identificare in uno stato di soggezione ai patroni, e in favore della tesi che i liberti fossero tenuti solo ad un obbligo di rispetto, con parità di diritti rispetto agli *ingenui* (fatte salve, naturalmente, talune limitazioni di diritto privato e pubblico), cfr.: C. COSENTINI, *Studi sui liberti. Contributo allo studio della condizione giuridica dei liberti cittadini*, I, Catania, 1948, 94 s.; ID., voce *Liberti (dir. rom.)*, in *Noviss. dig. it.*, 9, 1963, 882; W. WALDSTEIN, *Patroni e liberti*, cit., 554. Tra i manuali cfr. almeno M. BRUTTI, *Il diritto privato nell'antica Roma*², Torino, 2011, 145.

² Per il cui esame rinviamo alla trattazione di W. WALDSTEIN, '*Operae libertorum*'. *Untersuchungen zur Dienstpflicht Freigelassener Sklaven*, Stuttgart, 1986, *passim*; ID., *Soziale Schutzrechte im klassischen römischen Recht*, in *Festschrift für Hubert Niederländer zum siebenzigsten Geburtstag am 10 Februar 1991*, Heidelberg, 1991, 181 ss. In termini generali sulle relazioni tra patroni e liberti, cfr. ancora W. WALDSTEIN, *Patrone und Freigelassene*, in *Festschrift R. Knütel zum 70. Geburtstag*, München, 2009, 1372 ss.

³ Il tema delle aspettative successorie del patrono e dei suoi discendenti sui beni dei liberti è trattato con ampiezza da C. MASI DORIA, '*Bona libertorum*'. *Regimi giuridici e realtà sociali*, Napoli, 1996, *passim*. Naturalmente, i comportamenti ingrati del liberto potevano determinare la sua indegnità a succedere rispetto all'eredità lasciata dal patrono: questi casi sono analizzati ora da A. GUASCO, *L'indegnità a succedere. Tra 'bona ereptoria' e 'diritto di rappresentazione'*, Napoli, 2018, 47 ss.

⁴ Specificamente sull'*obsequium*, rinviamo alle pagine di: O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, II.1. *Privatrecht*, Leipzig, 1901, 142 s.; J. LAMBERT, *Les 'operae liberti? Contribution à l'Histoire des Droits de Patronat*, Paris, 1934, 68 ss.; J. MICHEL, *Gratuité en droit romain, Études d'histoire et d'ethnologie juridiques*, Bruxelles, 1962, 162 ss.; S. TREGGIARI, *Roman Freedmen during the Late Republic*, Oxford, 1969, 70 ss.; W. WALDSTEIN, '*Operae libertorum*', cit., 51 ss.; M. PANI, *Sulla nozione di 'obsequium' in Tacito e Plinio il Giovane*, in *Potere e valori a Roma fra Augusto e Traiano*, Bari, 1993, 164 e nt. 8, con indicazione di ulteriore letteratura. Anche la violazione dell'*obsequium*, peraltro, fini per produrre conseguenze giuridiche, sebbene esso non venne mai reso esigibile. Oltre all'*accusatio ingrati liberti*, della quale presto ci occuperemo, va ricordato l'editto del pretore Rutilio che, nell'ultimo secolo dell'età repubblicana, fu volto a moderare le pretese

confronti dei patroni attraverso comportamenti esteriormente percepibili e ispirati ai valori della *reverentia*, della *verecundia* e dell’*honor*.⁵

eccessive dei patroni in tema di *honor* loro dovuto dai liberti, mediante la concessione delle sole *actio operarum* (per l’adempimento delle *operae libertorum*) e *actio societatis* (nella problematica ipotesi della *societas Rutiliana*): Ulp. 42 *ad ed. D.* 38.2.1 *pr.*-1: *Hoc edictum a praetore propositum est honoris, quem liberti patronis habere debent, moderandi gratia. namque, ut Servius scribit, antea soliti fuerunt a libertis durissimas res exigere, scilicet ad remunerandum tam grande beneficium, quod in libertos confertur, cum ex servitute ad civitatem Romanam perducuntur. 1. Et quidem primus praetor Rutilus edixit, se amplius non daturum patrono, quam operarum et societatis actionem, videlicet si hoc pepigisset, ut, nisi ei obsequium praestaret libertus, in societatem admitteretur patronus.* Sul passo v.: W. WALDSTEIN, ‘*Operae libertorum*’, cit., 131 ss.; ID., *Patrone und Freigelassene*, cit., 1367 ss.; C. MASI DORIA, ‘*Inpudicitia*, ‘*officium*’ e ‘*operae libertorum*’, in *ZSS*, 110, 1993, 81 ss.; EAD., ‘*Civitas operae obsequium*’. *Tre studi sulla condizione giuridica dei liberti*, Napoli, 1993, 111 ss.; R. QUADRATO, ‘*Beneficium manumissionis*’ e ‘*obsequium*’, in *Index*, 24, 1996, 342 ss. Da ultima, S. SCHIAVO, *Seneca, il beneficio della manomissione e l’ ‘accusatio ingrati liberti’*, in *KOINΩNIA*, 44/II, 2020, 1407 ss., la quale inquadra la *societas Rutiliana* tra gli strumenti di adempimento dell’*obsequium*.

⁵ Per il coinvolgimento nei rapporti tra patrono e liberto della *reverentia* (sentimento di timore, moderazione, finanche soggezione) cfr., tra le fonti giurisprudenziali, Ulp. 5 *ad ed. D.* 2.4.10.3: *Sed si ius anulorum accepit, puto eum reverentiam patrono exhibere debere* *rell.*; Ulp. 76 *ad ed. D.* 44.4.4.16: *nihil autem interest, utrum patronus ex suo contractu an vero ex alieno conveniatur: semper enim reverentia ei exhibenda est*; Tryph. 21 *disp. D.* 34.5.9(10).2: *... hoc enim reverentia patronatus suggerente dicimus* *rell.*; per la *verecundia* (deferenza, umiltà, riguardo) cfr. Pap. 5 *resp. D.* 38.1.41: *Libertus, qui operarum obligatione dimissus est atque ita liberam testamenti factionem adsecutus est, nihilo minus obsequi verecundiae tenetur*, per l’*honor* (stima e rispetto nei confronti di un soggetto al quale è riconosciuta una posizione di superiorità) cfr. Iul. 14 *dig. D.* 37.15.2: *Honori parentum ac patronorum tribuendum est*; Gai 1.172: *cum is et legitimus tutor habeatur et non minus huic quam patronis honor praestandus sit*; Ulp. 10 *ad ed. D.* 37.15.7.5: *Honor autem his personis habebitur ipsis, non etiam interventoribus eorum. et si forte ipsi pro aliis interveniant, honor habebitur*; Ulp. 42 *ad ed. D.* 38.2.1 *pr.*: *Hoc edictum a praetore propositum est honoris quem liberti patronis habere debent, moderandi gratia*, v., altresì, C. 6.3.5 *IMP. ANTONINUS A. TERENTIO. ... sed nisi ei honorem patronis debitum exhibuerit, adeat competentem iudicem pro modo admissi vindicaturum*. PP. III ID. MAI DUOBUS ASPRIS CONSS. (a. 212). Iul. 14 *dig. D.* 37.15.2: *Honori parentum ac patronorum tribuendum est*. Ancora, alla relazione patrono-liberto si riferisce Ulp. 10 *ad ed. D.* 37.15.7.5: *Honor autem his personis habebitur ipsis, non etiam interventoribus eorum. et si forte ipsi pro aliis interveniant, honor habebitur*. Per un quadro d’insieme delle fonti che informano dei doveri di devozione dei liberti si veda B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., 67 nt. 229.

Se questi valori dovevano caratterizzare i comportamenti dei liberti nell'età arcaica e repubblicana, come si può evincere dall'abitudine degli affrancati di continuare a vivere presso l'abitazione del patrono anche dopo la *manumissio*, negli ultimi due secoli dell'età repubblicana si assiste ad una larga 'emancipazione' dei liberti dai loro patroni, dovuta ai costumi ormai mutati.

Già agli inizi del I secolo d.C., infatti, la classe dei liberti esprimeva spregiudicati imprenditori, apprezzati senatori e addirittura stretti collaboratori dei principi. I liberti finirono per esercitare un'influenza sulla politica imperiale, maggiore di quella degli stessi senatori⁶ e si distinsero in diversi campi della società civile, compresi quello culturale, artistico e intellettuale, finendo per rivestire, a volte, una posizione sociale addirittura superiore a quella di chi li aveva affrancati; le loro ricchezze, talvolta proverbiali, potevano sfociare in ostentazione quasi a volere cancellare la nascita servile e finivano per ingenerare pregiudizi tra gli *ingenui*⁷.

La mutata condizione economico-sociale dei liberti favorì un rapido cambiamento dei costumi e, per quello che interessa ai fini del presente contributo, una larga diffusione dell'ingratitudine nei confronti dei patroni, al punto da indurre già Plauto a rappresentare sulle scene un

⁶ A titolo di esempio, si può ricordare la prassi risalente ai tempi dell'imperatore Claudio di nominare influenti liberti a capo di alcuni rilevanti *scrinia* imperiali, come messo in luce da A. TRIGGIANO, *L'imperatore Claudio e il processo*, in *TSDP*, 6, 2013, 37 e nt. 67 (paginazione dell'estratto). V. MAROTTA, *'Multia de iure sanxi'*. *Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano, 1988, 50 nt. 44, segnala che fino a Domiziano la carica di *ab epistulis* venne rivestita da liberti imperiali. Sulla costante presenza di liberti all'interno della *familia Caesaris*, cfr. già A.M. DUFF, *Freedmen in the Early Roman Empire*, Oxford, 1928, 143 ss.

⁷ In termini generali sull'ascesa economica, sociale e politica dei liberti resta utile il contributo di G. PORZIO, *Osservazioni sulla potenza dei liberti in Roma repubblicana*, in *Annali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa. Filosofia e Filologia*, 13, 1899, 3-78. Più di recente, sull'ascesa sociale dei liberti nell'età del primo principato cfr.: G. POMA, *Provvedimenti legislativi e attività censoria di Claudio verso gli schiavi e i liberti*, in *Rivista storica dell'Antichità*, 12, 1982, 146; H. MOURITSEN, *The Freedman in the Roman World*, Cambridge, 2011, 66 ss.

personaggio ormai tipizzato e perfettamente riconoscibile dal pubblico: il liberto ingrato⁸.

L'incoercibilità dell'*obsequium* che, come detto, era un valore rilevante solo sul piano della morale, comportava l'assenza di rimedi contro l'ingratitudine dei liberti, una lacuna che già Cicerone deplora⁹.

⁸ Cfr. ad es., Plaut. *Persa* 838-840: *Sed ita pars libertinorum est: nisi patrono qui adversatus nec satis liber sibi videtur, nec satis frugi, nec sat honestus. Ni id efficit, ni ei male dixit, ni grato ingratus reperit.* Ancora a titolo esemplificativo, in alcuni versi di Terenzio, in una battuta pronunciata da un liberto, Sosia, un rimprovero proveniente dal patrono viene scambiato come la solita lamentela che i patroni riservavano ai liberti ingrati: Ter. *Andr.* 44-45: *nam istaec commemoratio quasi exprobatios immemoris benefici. quin tu uno verbo dic quid est quod me velis.* W. WALDSTEIN, *Patroni e liberti*, cit., 552-557, riprende l'analisi delle opere plautine in tema di liberti per ribaltare (p. 575) la tesi tradizionale secondo la quale all'epoca di Plauto i liberti si sarebbero trovati in uno stato di soggezione rispetto ai patroni. Commentando un altro passaggio terenziano, Elio Donato compie un riferimento – sebbene in termini dubitativi – all'istituto della *revocatio in servitutem* per ingratitudine, che parrebbe riferirsi alla *revocatio in servitutem* per ingratitudine riformata dall'imperatore Costantino (*infra* nt. 40): Donat. *Ad Ter. Andr.* 1.1.15: *An secundum ius ... loquitur quod adversus libertos ingratos est ut in servitutem revocentur?*

⁹ In un passaggio di un'*epistula ad Atticum* nella quale l'Arpinate, dolendosi di alcuni liberti che egli aveva manomesso *apud se* e che si erano rivelati ingrati, in assenza di rimedi specifici, racconta di essere stato costretto ad invocare un precedente contenuto nell'editto del pretore Livio Druso, al fine di dimostrare che le affrancazioni erano da considerare come non avvenute: Cic. *Ad Att.* 7.2.8: *Cupio ad omnis tuas epistulas, sed nihil necesse est; iam enim te videbo. illud tamen de Chrysippo, nam de altero illo minus sum admiratus, operario homine; sed tamen ne illo quidem quicquam improbius. Chrysippum vero quem ego propter litterularum nescio quid libenter vidi, in honore habui discedere a puero insciente me! Mitto alia quae audio multa, mitto furta; Jugam non fero qua mihi nihil visum est sceleratius. itaque usurpavi vetus illud Drusi, ut ferunt, praetoris in eo qui eadem liber non iuraret, me istos liberos non addixisse, praesertim cum adesset nemo a quo recte vindicarentur. id tu, ut videbitur, ita accipies* rell. Il precedente di Livio Druso consisteva in una pronuncia pretoria di nullità dell'*addictio* confermativa della *vindicatio in libertatem* di schiavi propri, nel contesto di una *manumissio vindicta* nell'ipotesi in cui, dopo la manomissione, gli affrancati si erano rifiutati di rinnovare la *promissio iurata liberti*. Tuttavia, il precedente era finito per rivelarsi poco utile a Cicerone perché, mentre nell'ipotesi di Livio Druso l'ingratitudine dei liberti si era concretata nel rifiuto di ripetere la *promissio iurata liberti* e, naturalmente, di eseguire le *operae libertorum*, nel caso di Cicerone l'invalidità dell'atto di manomissione, compiuto come detto *apud se* – ossia con Cicerone in funzione sia di *adsertor* sia di magistrato giudicante –, sarebbe derivato dal mancato intervento

Fu solo agli esordi del principato che le istanze dei patroni, i quali dovevano evidentemente chiedere a gran voce rimedi contro l'ingratitudine dei liberti, cominciarono ad essere riconosciute sul piano del diritto¹⁰.

In particolare, i principi cominciarono ad introdurre misure sanzionatorie nei confronti dei liberti che assumevano atteggiamenti inossequiosi o ispiravano le proprie condotte a modi contrari all'*obsequium*¹¹. In ogni caso, l'*obsequium*, conformemente alla sua natura,

dell'*adsertor in libertatem*. Orbene, la fonte mostra come ancora sul finire dell'età repubblicana mancava un rimedio volto a sanzionare l'ingratitudine dei liberti: diversamente Cicerone non sarebbe stato costretto a ricorrere all'espedito rappresentato dal caso di Livio Druso. Sul testo cfr. M. WLASSAK, *Der Gerichtsmagistrat im gesetzlichen Spruchverfahren. Römischrechtliche Studien, mit Beiträgen zur Lehre von der Einlassung und vom gerichtlichen Anerkenntnis*, in ZSS, 25, 1904, 97 ss.; P. GONET, *Le droit du magistrat romaine de faire dans son propre intérêt acte de juridiction volontaire. B. - L'état du droit sous la République*, in RHD, 16, 1937, 232 ss.; S. TONDO, *Aspetti simbolici e magici nella struttura giuridica della 'manumissio vindicta'*, Milano, 1967, 26 s.; C. CASTELLO, *D. 40.14.1: 'Manumissio' e 'lege Augusti'*, in *Studi Sanfilippo*, V, Milano, 1984, 164 ss.; S. SCIORTINO, *Studi sulle liti di libertà nel diritto romano*, Torino, 2010, 146 nt. 366.

¹⁰ Sulla nozione di gratitudine, espressa in latino principalmente dal sostantivo *gratia* e dall'aggettivo *gratus*, cfr. specificamente G. FABRE, *'Libertus'. Patrons et affranchis à Rome*, Roma, 1981, 241 ss. Un'analisi completa della terminologia latina in tema di gratitudine in J. MICHEL, *Gratuité en droit romain*, cit., 17 ss., da cui peraltro risulta che gli impieghi di *'gratitudo'* e *'ingratitudo'* qua e là adottati in dottrina sono, in realtà, estranei al latino e, dunque, alle fonti.

¹¹ Per un esplicito collegamento tra la mancata prestazione dell'*obsequium* e la qualifica del liberto come *'ingratus'* cfr.: Paul. 1 *sent.* D. 37.14.19 = Paul. Sent. 1.1^b.2: *Ingratus libertus est qui patrono obsequium non praestat, vel res eius filiorumque tutelam administrare detractat*. Sul passo, cfr. le riflessioni di: W. WALDSTEIN, *'Operae libertorum'*, cit., 65; I. RUGGIERO, *Ricerche sulle 'Pauli Sententiae'*, Milano, 2017, 433 ss.; D. ANNUNZIATA, *'Sedula servitutis'. Sulla 'revocatio in servitatem' in Costantino*, Napoli, 2020, 32.

sarebbe sempre rimasto incoercibile, trattandosi di un dovere morale gravitante intorno all'area del *beneficium*¹² e dell'*officium*¹³.

Le sanzioni nei confronti dei liberti ingrati si possono reperire, fin dagli inizi del principato, sia in interventi diretti da parte degli imperatori sia nella legislazione che costoro orientavano.

Così, si deve, con tutta probabilità, alla *lex Aelia Sentia* del 4 d.C. l'introduzione di una procedura criminale *extra ordinem*, l'*accusatio ingrati liberti*¹⁴, volta non a costringere il liberto ingrato a prestare l'*obsequium*, ma

¹² La natura di *beneficium* della *manumissio* risulta testualmente dalle fonti giuridiche: Ulp. 1 *inst.* D. 1.1.4: *secutum est beneficium manumissionis*; Marc. *lib. sing. resp.* D. 37.15.3: *Titius puerum emit, quem post multos annos venire iussit: postea exoratus accepto ab eo pretio eum manumisit ... etenim, ille etiamsi non gratuitum, beneficium tamen praestitit* tell. e Ulp. 42 *ad ed.* D. 38.2.1: *ad remunerandum tam grande beneficium, quod in libertos confertur*. Tra le fonti letterarie cfr. Cic. *In Verr.* 2.1.124, in cui la manomissione viene denominata *summum beneficium*. Adottano senz'altro questa rappresentazione della *manumissio*: A. MANTELLO, '*Beneficium*' servile – 'debitum' naturale. *Sen., de ben.* 3.18.1 ss. – D. 35.1.40.3 (*lav., e ex post. Lab.*), I, Milano, 1979, 79 e 81 nt. 1, il quale riconduce senz'altro la *manumissio* ad un *beneficium*, in termini di *beneficium manumissionis* si esprimono anche: W. WALDSTEIN, '*Operae libertorum*', cit., 196; P. L. BARJA DE QUIROGA, '*Beneficium manumissionis*', la *obligacion de manumitir y la virtud estoica*, in *Dialogues d'histoire ancienne*, 19.2, 1993, 47-64; S. QUERZOLI, '*Beneficium*' della '*manumissio*' nel pensiero di Ulpio Marcello, in *Ostraka*, 18.1, 2009, 198 ss. Diversamente, B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, II, *La giustizia - le persone*, Milano, 1952, 286 e nt. 2, contesta l'identificazione della *manumissio* nei termini di un *beneficium*, ricostruendo piuttosto l'affrancazione come un atto di disposizione di cosa propria.

¹³ Sulla portata morale dell'*officium* e sui suoi 'intrecci' con il *beneficium* v.: E. BERNET, '*De vi atque usu vocabuli officii*', Vratislaviae, 1930, 32 ss. e 52 ss.; J. HELLEGOUARCH, *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la republique*, Paris, 1972, 152 ss.; R. RACCANELLI, '*L'amicitia*' nelle commedie di Plauto. Un'indagine antropologica, Bari, 1998; G. FALCONE, '*Obligatio est iuris vinculum*', Torino 2003, 86 ss.; ID., '*A proposito di Paul. 29 ad ed. - D. 13.6.17.3 (officium, beneficium, commodare)*', in *AUPA*, 59, 2016, 247 ss.; ID., '*La definizione di obligatio, tra diritto e morale. Appunti didattici*', Torino, 2017, 25 ss. Sulle fitte relazioni tra il *beneficium* e l'*amicitia* come fenomeno sociale, da un lato, e tra il *beneficium* e l'*officium*, dall'altro, rinviamo per tutti a G. FALCONE, '*Obligatio est iuris vinculum*', cit., 86 ss.; G. FINAZZI, '*Amicitia*' e doveri giuridici, in '*Homo, caput, persona*', cit., 692 ss.; R. FIORI, '*Bonus vir. Politica filosofia retorica e diritto nel de officiis di Cicerone*', Napoli, 2011, 187.

¹⁴ Come si può evincere da Paul. 73 *ad ed.* D. 50.16.70: *Item in lege Aelia Sentia filius heres proximus potest libertum paternum ut ingratum accusare*, passo di sicura affidabilità (cfr. V. SCIALOJA, *Diritto ereditario romano*, I, *Concetti fondamentali*, Roma, 1914, 82 nt. 2) e

ad introdurre un sistema di sanzioni che, tuttavia, è possibile ricostruire solo in modo frammentario¹⁵.

Verosimilmente una di esse era la *relegatio ultra centesimum lapidem* testimoniata da Tacito in un passo degli *Annales* (13.26-27) – del quale tra breve ci occuperemo – in cui lo storico riferisce i termini di un dibattito senatorio del 56 d.C., vertente proprio sulla questione dell'ingratitudine dei liberti e nel quale siffatta *relegatio* viene identificata quale unica e troppo blanda sanzione che i patroni potevano invocare ancora ai tempi di Nerone¹⁶.

certamente non ritoccato, in questo punto, dai commissari di Giustiniano, i quali non avevano alcun interesse a menzionare la *lex Aelia Sentia*, in tema di *accusatio ingrati liberti*. F. SCHULZ, *Nachklassische Quaestiones in den justinianischen Reformgesetzen des Codex Justinianus*, VII, in *ZSS*, 50, 1930, 228 ss. Similmente, un passo di Ulpiano di commento proprio alla *lex Aelia Sentia* riferisce di una *accusatio ingrati* in materia di liberti: Ulp. 4 *ad legem Aeliam Sentiam* D. 40.9.30: *Si quis hac lege servum emerit, ut manumittat, et non manumittente eo servus ad libertatem pervenerit ex constitutione divi Marci, an possit ut ingratum accusare videamus, et dici potest, cum non sit manumissor, hoc ius eum non habere*. A dispetto del convincimento generalmente diffuso, che riconduce l'introduzione dell'*accusatio ingrati liberti* alla *lex Aelia Sentia*, M. SARGENTI, *Gratitudine e diritto*, in *Interpretazione e gratitudine. XIII Colloquio sulla Interpretazione, Macerata 30-31 marzo 1992*, a cura di G. Galli, Macerata 1994, 194 s., ora in *Scritti di Manlio Sargenti (1947-2006)*, Napoli, 2011, 1308 s., ritiene che non sia affatto certo che l'*accusatio* sia di matrice legislativa e pensa, piuttosto, ad uno sviluppo nelle *cognitiones* imperiali che, al più, avrebbe potuto trovare spunto nella legge. Tuttavia, gli argomenti addotti dallo studioso sono tutti *ex silentio*, compreso il dibattito riferito da Tacito (*Ann.* 13.26-27, del quale tra breve ci occuperemo), in cui la mancata espressa menzione della *lex Aelia Sentia* e della procedura dell'*accusatio ingrati* potrebbe ben spiegarsi alla luce del fatto che si trattava di una misura data per presupposta. Ed in ogni caso, anche a volere aderire all'idea di Sargenti, nulla toglie che l'*accusatio ingrati* possa essersi sviluppata nella prassi delle *cognitiones* imperiali fin dal primo secolo, sebbene poi le prime testimonianze che collegano l'*accusatio* alla *lex Aelia Sentia* risalgano all'età dei Severi.

¹⁵ In questo senso cfr. S. SCHIAVO, *Seneca, il beneficio della manomissione e l' 'accusatio ingrati liberti'*, cit., 1407 ss.

¹⁶ Tac. *Ann.* 13.26: *Quid enim aliud laeso patrono concessum, quam ut c[ent]esimum ultra lapidem in oram Campaniae libertum releget?* Secondo A. WILINSKI, *Intorno all' 'accusatio' e 'revocatio in servitutem' del liberto ingrato*, in *Studi Volterra*, II, Milano 1971, 565, la *lex Aelia Sentia* avrebbe consentito l'irrogazione di questa sanzione direttamente al patrono, senza il ricorso alla procedura dell'*accusatio liberti* disposta da parte della medesima *lex*, alla quale

Con altrettanta verosimiglianza, va riportata alla *lex Aelia Sentia* anche la sanzione riferita da Gaio¹⁷ e irrogata ai soli *peregrini dediticii* che avessero violato il divieto di *morari* all'interno di Roma ovvero entro cento miglia dall'Urbe. Essi stessi e i loro beni sarebbero stati venduti all'asta sotto la condizione che i *peregrini dediticii* non servissero (*serviant*) né all'interno di Roma, né entro cento miglia dall'Urbe e che non venissero mai manomessi. Nel caso, poi, di manomissioni in violazione del prescritto divieto, i *peregrini dediticii* sarebbero divenuti *servi populi Romani*, sarebbero stati, dunque, *revocati in servitutem* divenendo *servi publici*.

Sembra, invece, di dovere escludere che la *lex Aelia Sentia* abbia previsto la *revocatio in servitutem* quale rimedio di portata generale, poiché altrimenti non si spiegherebbe il successivo intervento dell'imperatore Claudio il quale, stando alla testimonianza di Svetonio¹⁸, avrebbe disposto la *revocatio in servitutem* dei liberti ingrati, stabilendo altresì che

si dovrebbe anche l'introduzione nel campo del diritto della nozione di *libertus ingratus*, fino a quel momento un concetto rilevante solo per il costume.

¹⁷ Gai 1.27: *Quin etiam in urbe Roma vel intra centesimum urbis Romae miliarium morari prohibentur, et si qui contra ea fecerint, ipsi bonaque eorum publice venire iubentur ea condicione, ut ne in urbe Roma vel intra centesimum urbis Romae miliarium serviant neque umquam manumittantur; et si manumissi fuerint, servi populi Romani esse iubentur. Et haec ita lege Aelia Sentia comprehensa sunt.* Sul passo v.: M. KASER, *Die Geschichte der Patronatsgewalt über Freigelassene*, in *ZSS*, 58, 1938, cit., 97 nt. 1; B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., 105 nt. 421 e 171 nt. 2.

¹⁸ Suet. *Claud.* 25.1: *libertinos, qui se pro equitibus Romanis agerent publicavit. Ingratos et de quibus patroni quererentur revocavit in servitutem advocatisque eorum negavit se adversus libertos ipsorum ius diciturum.* Il testo non chiarisce in quale maniera l'intervento giurisdizionale imperiale (*ius dicere*) si sarebbe integrato con la procedura di *accusatio ingrati* introdotta dalla *lex Aelia Sentia*, di competenza del Senato a quanto sembra. Non possiamo escludere che la misura disposta da Claudio avrebbe avuto una portata speciale, valida solo nei processi instaurati eccezionalmente di fronte all'imperatore. Sul passo cfr.: G. POMA, *Provvedimenti legislativi e attività censoria di Claudio verso gli schiavi e i liberti*, cit., 148 ss. e 156 ss.; M. SARGENTI, *Liberti ingrati e potere normativo imperiale (una vicenda emblematica)*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto. Dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate dal professor Filippo Gallo*, II, Napoli, 1997, 241 s., il quale nota che il passo di Marciano riferisce di un solo caso in cui il *divus Claudius* avrebbe ricondotto alla condizione servile un liberto ingrato, mentre Svetonio sembra alludere ad una molteplicità di interventi.

egli avrebbe negato, in avvenire, protezione giurisdizionale agli avvocati che avessero difeso i liberti ingrati quando, a loro volta, costoro avessero agito contro i propri liberti. Peraltro, è da credere che le disposizioni di Claudio, oltre a non essere più state applicate dopo la sua morte – visto che già agli inizi del principato di Nerone la *revocatio in servitutem* dei liberti ingrati torna ad essere invocata dai patroni, a dimostrazione della sua mancata introduzione come sanzione di carattere generale – probabilmente ebbero una portata ben più limitata di quella che risulta dal resoconto di Svetonio. Specie se si crede¹⁹ che la notizia del biografo coincida con l'informazione molto più precisa e circostanziata fornita da un passo delle *Institutiones* di Marciano²⁰, alla luce del quale la *revocatio in servitutem* introdotta da Claudio appare piuttosto settoriale e relativa non a tutti i casi di ingratitudine dei liberti, ma solo a comportamenti specifici che dovevano avere occasionato l'intervento imperiale: ossia l'aver subornato, da parte di un liberto ingrato, delatori affinché presentassero accuse, evidentemente calunniose, nei confronti di un patrono, al fine di instaurare una *quaestio status*, volta a mettere in dubbio la condizione di libero del patrono.

In ogni caso, tutte le misure fin qui richiamate non dovettero sortire effetti apprezzabili in termini di riduzione delle violazioni da parte dei liberti ai loro doveri di *obsequium*, le quali dovettero costituire un fenomeno assai diffuso e di ampia eco sociale se Nerone, agli inizi del secondo anno di principato, si trovò a presiedere una seduta del *consilium principis* dedicata alla richiesta proveniente dal Senato, di introdurre il rimedio della *revocatio in servitutem*, quale sanzione da irrogare per tutti i casi di accertata ingratitudine dei liberti.

¹⁹ Con P. DE FRANCISCI, *La 'revocatio in servitutem' del liberto ingrato*, in *Mélanges de droit romain dédiés a Georges Cornil*, I, Paris, 1926, 307 s. Anche D. ANNUNZIATA, *'Sedula servitutis'*, cit., 37 ss., è convinto che la testimonianza di Svetonio sia attendibile e abbia introdotto una *revocatio in servitutem* quale misura *una tantum*, per fare fronte ad un problema presentatosi in quel determinato momento, probabilmente a scopo di ammonimento, non destinata a rappresentare un precedente per il futuro.

²⁰ Marc. 13 *inst. D.* 37.14.5 pr.: *Dimus Claudius libertum, qui probatus fuerit patrono delatores submisisse, qui de statu eius facerent ei quaestionem, servum patroni esse iussit eum libertum.*

Di questa vicenda siamo informati da uno passo degli *Annales* di Tacito²¹. In particolare, apprendiamo che nel corso di un dibattito svoltosi in Senato nel 56 d.C.²² in tema di frodi compiute dai liberti (*de fraudibus libertorum*), i patroni avevano richiesto la concessione di un *ius*

²¹ Tac. *Ann.* 13.26: *Per idem tempus actum in senatu de fraudibus libertorum, efflagitatumque ut adversus male meritos revocandae libertatis ius patronis daretur. nec deerant qui censerent, sed consules, relationem incipere non ausi ignaro principe, perscribere tamen consensum senatus. ille an auctor constitutionis fieret, . . . ut inter paucos et sententiae diversos, quibusdam coalitam libertate irreverentiam eo prorupisse frementibus, [ut] vine an aequo cum patronis iure agerent [sententiam eorum] consultarent ac verberibus manus ultro intenderent, impudenter vel poenam suam ipsi suadentes. quid enim aliud laeso patrono concessum, quam ut <ent>esimum ultra lapidem in oram Campaniae libertum releget? ceteras actiones promiscas et pares esse: tribuendum aliquod telum, quod sperni nequeat. nec grave manu missis per idem obsequium retinendi libertatem, per quod adsecuti sint: at criminum manifestos merito ad servitatem retrahi, ut metu coerceantur, quos beneficia non mutavissent.* Sul passo v.: P. DE FRANCISCI, *La 'revocatio in servitum' del liberto ingrato*, cit., 303 s.; C. COSENTINI, *Studi sui liberti*, cit., 96 ss.; J. CROOK, *'Consilium principis', Imperial Councils and Counsellors from Augustus to Diocletian*, Cambridge, 1955, 46; A. WILINSKI, *Intorno all' 'accusatio' e 'revocatio in servitum' del liberto ingrato*, cit., 565 s.; E. M. ŠTAERMAN-M. K. TROFIMOVA, *La schiavitù nell'Italia imperiale. I-III secolo. Prefazione di Mario Mazza*, ed. it. Roma, 1975, 224 s.; G. GILIBERTI, *'Beneficium' e 'iniuria' nei rapporti col servo. Etica e prassi giuridica in Seneca*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, IV, Napoli, 1984, 1851 s.; M. SARGENTI, *Costantino e la condizione del liberto ingrato nelle costituzioni tardo imperiali*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, VIII, 1987 (pubbl. 1990), 191, ora in *Scritti*, cit., 1092; ID., *Gratitudine e diritto*, cit., 196, ora in *Scritti*, cit., 1310; J. W. THOMAS, *Roman Criminal Law and Legal Narrative in the Neronian Books of the Annals of Tacitus*, Chicago, 1993, 40-52; M. MELLUSO, *La schiavitù nell'età giustiniana. Disciplina giuridica e rilevanza sociale*, Paris, 2000, 29 s. nt. 69; H. MOURITSEN, *The Freedman in the Roman World*, cit., 55 s. e 59; D.E. MERKEL, *The Role of Eloquence in Tacitus*, University of Virginia, 2015, 304-308; O. SCHIPP, *Der großzügige Patron Gajus Seccius: eine Fallstudie zur Lex Aelia Sentia und ihren Folgen für unter 30-jährige Freigelassene*, in *Mainzer Zeitschrift*, 112, 2018, 24 s.; D. ROTH, *'Revocatio in servitum'*, cit., 133 ss.; J. PETERSEN, *Recht bei Tacitus*, Berlin-Boston, 2019, 453 s.

²² L'anno è ricostruibile con esattezza, dato che Tacito fornisce i nomi dei consoli. Il libro tredicesimo degli *Annales* riferisce avvenimenti dal 55 al 58 d.C. I fatti del 55 d.C. cominciano dal paragrafo undicesimo (Tac. *Ann.* 13.11: *Claudio Nerone L. Antistio consulibus*) e finiscono nel paragrafo ventiquattresimo (Tac. *Ann.* 13.24: *fine anni* . . .); gli avvenimenti dell'anno 56 d.C. cominciano ad essere riferiti a partire dal paragrafo venticinquesimo, quello immediatamente precedente il nostro (Tac. *Ann.* 13.25: *Q. Volusio P. Scipione consulibus*).

revocandae libertatis in ordine al quale si era profilato un orientamento favorevole da parte del Senato (*consensus*)²³ con riguardo alle richieste provenienti dai patroni.

Tuttavia, i consoli non osarono cominciare la propria *relatio* prima che il principe ne fosse informato e ciò aveva innescato un confronto nel *consilium principis*, nel quale erano emerse posizioni contrastanti (*inter paucos et sententiae diversos*)²⁴.

Dovevano corrispondere alle ‘istanze di categoria’ dei patroni, già emerse in senato, le motivazioni addotte nel *consilium* a sostegno dell’introduzione della *revocatio in servitutem* dei liberti ingrati: gli atti di irriverenza, non solo si erano moltiplicati e rafforzati in virtù della libertà ottenuta, ma si era addirittura arrivati al punto che i liberti trattavano i propri patroni su un piano di uguaglianza e perfino li aggredivano, invitando provocatoriamente i patroni ad applicare loro una punizione.

Infatti, prosegue il racconto degli *Annales*, quale pena (dobbiamo intendere, al massimo) i patroni avrebbero potuto invocare contro i liberti ingrati se non la *relegatio ultra centesimum lapidem*, cioè oltre cento miglia da Roma?²⁵ Le altre *actiones* teoricamente esperibili (tra le quali,

²³ Sul profilo procedurale, in base al quale nel primo principato i consoli solevano formalizzare il *consensus* del Senato in un documento che non consisteva ufficialmente in un senatoconsulto o in un *decretum*, v. C. CASCIONE, ‘*Consensus*’. *Problemi di origine, tutela processuale prospettive sistematiche*, Napoli, 2003, 107 ntt. 197-198. R.J.A. TALBERT, *The Senate of Imperial Rome*, Princeton, 1984, 225 s., prende in esame le competenze dei consoli durante le sedute senatorie non presiedute dai principi.

²⁴ Tac. *Ann.* 13.27: *Disserebatur contra: paucorum culpam ipsius excitosam esse debere, nihil universorum iuri derogandum; quippe late fusum id corpus. hinc plerumque tribus decurias, ministeria magistratibus et sacerdotibus, cohortes etiam in urbe conscriptas; et plurimis equitum, plerisque senatoribus non aliunde originem trahi: si separarentur libertini, manifestam fore penuriam ingenuorum. non frustra maiores, cum dignitatem ordinum dividerent, libertatem in communi posuisse. quin et manu mittendi duas species institutas, ut relinqueretur paenitentiae aut novo beneficio locus. quos vindicta patronus non liberaverit, velut vincolo servitutis attineri. dispiceret quisque merita tardeque concederet, quod datum non adimeretur. haec sententia valuit, scripsitque Caesar senatui, privatim expenderent causam libertorum, quotiens a patronis arguerentur; in commune nihil derog[ar]ent rell.*

²⁵ La sanzione è analizzata da TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, 18 nt. 2. La misura, naturalmente, avrebbe avuto un senso solo per i residenti nell’Urbe, (se ne chiede la ragione D. ANNUNZIATA, ‘*Sedula servitutis*’, cit., 39 nt. 63), perché erano

l'actio iniuriarum), infatti, vengono definite *promiscae et pares*, ossia caratterizzate da una condizione di uguaglianza giuridica e parità processuale tra patroni e liberti,²⁶ tale da disincentivare i patroni dal ricorso ad esse²⁷. L'unica sanzione considerata in grado di produrre effetti deterrenti contro la violazione da parte dei liberti del dovere di *obsequium* sarebbe stata la *revocatio in servitatem*.

A questa posizione più intransigente e vicina agli orientamenti che erano emersi in Senato in conformità agli interessi dei patroni, si contrapponeva l'orientamento, che poi avrebbe finito per prevalere all'interno del *consilium* del principe, contrario alle istanze dei patroni, per i seguenti motivi:

(1) la colpa di pochi liberti ingrati non doveva essere fatta ricadere su quanti, rispettosi dell'*obsequium*, potevano rischiare di perdere la libertà ottenuta: era preferibile non derogare allora alla condizione giuridica di tutti i liberti (*universorum ius*) mediante l'introduzione di un istituto di carattere generale volto a reprimere la loro ingratitudine;

(2) la classe dei liberti era cresciuta considerevolmente, a scapito della consistenza numerica degli *ingenui*; i liberti occupavano tribù e decurie, collaboravano con le magistrature e i sacerdoti; anche moltissimi cavalieri e la maggior parte dei senatori originava dai liberti; quindi, se

proprio gli schiavi 'urbani' ad essere manomessi con maggiore frequenza rispetto a quelli 'rustici' nel corso dell'età augustea: cfr. C. VENTURINI, *Sulla legislazione augustea in tema di 'manumissiones'*, in *Sodalitas*, V, Napoli, 1984, 2460.

²⁶ Così J. PETERSEN, *Recht bei Tacitus*, cit., 452, interpreta l'inciso '*ceteras actiones promiscas et pares esse*'.

²⁷ La questione è affrontata da M. BALZARINI, '*De iniuria extra ordinem statui?* Contributo allo studio del diritto penale romano dell'età classica, Padova, 1983, 219, il quale condivisibilmente nota che nulla impediva ai patroni di intentare l'*actio iniuriarum*, nei casi di *iniuriae* commesse da parte dei liberti ingrati. Questa scelta, tuttavia, avrebbe implicato una condizione di parità processuale che doveva essere poco gradita ai patroni, come il passo di Tacito testimonia. Rinviamo all'opera del predetto studioso anche per il rapporto tra *actio iniuriarum* e *accusatio ingrati liberti* in assenza di fonti che specificamente affrontino il concorso, sul piano generale, esso doveva essere possibile, trattandosi nell'un caso di un'azione civile e nell'altro di un'azione criminale, con precedenza dell'azione criminale su quella civile.

fosse stato possibile revocarli in schiavitù, si sarebbe finito per palesare la penuria di *ingenui*²⁸;

(3) infine, i *domini* vengono esortati a non avere fretta di ricorrere ad una manomissione civile e a valutare con attenzione i meriti degli schiavi: infatti, la decisione dei *maiores* di distinguere tra manomissioni solenni e non solenni era motivata dalla decisione di lasciare ai patroni sia la possibilità di pentirsi, sia di concedere un *novum beneficium*, ossia una *iteratio* della manomissione, questa volta evidentemente nelle forme civili²⁹.

²⁸ A conferma di questo argomento è possibile addurre un altro passo degli *Annales* nel quale Tacito, con riferimento alla minaccia di una rivolta di schiavi in Italia ai tempi di Tiberio, ricorda la scarsa consistenza numerica degli *ingenui* tra i plebei. I nati liberi andavano progressivamente diminuendo, nota lo storico, specialmente se messi a confronto con la moltitudine di *familiae* di schiavi che, aggiungiamo, avrebbero al massimo potuto ingrossare le fila dei liberti, una volta affrancati: Tac. *Ann.* 4.27.2: ... *et erat isdem regionibus Cutius Lupus quaestor, cui provincia vetere ex more calles evenerant: is disposita classiariorum copia coeptantem cum maxime conurbationem disiecit. missusque a Caesare propere Staius tribunus cum valida manu ducem ipsum et proximos audacia in urbem traxit, iam trepidam ob multitudinem familiarum quae gliscebat immensum, minore in dies plebe ingenua*. La credibilità della testimonianza ci pare discenda dalla presentazione da parte di Tacito della diminuzione del numero dei nati liberi tra i plebei come un dato di fatto incontestato e non, piuttosto, quale oggetto di una valutazione personale da parte dello storico.

²⁹ Se da un lato, infatti, le manomissioni civili, attributive della *libertas* e della *civitas*, non erano in alcun modo revocabili e, quindi, i patroni non potevano più tornare indietro, le cose stavano diversamente per le manomissioni non solenni. Gli affrancati secondo queste forme vivevano in uno stato di quasi schiavitù (*Hermeneumata Pseudodositheana* 5 [FLAMMINI, 95 s. - 2408-2414]: *Hi tamen, qui domini voluntate in libertate erant, manebant servi, et manumissores ausi erant in servitute denuo eos per vim perducere. Interveniebat (praetor) et non patiebatur manumissor servire*) tutelato sì dai pretori, ma solo se questi ultimi avessero denegato la *vindictio in servitute* ai patroni, ancora *domini* secondo il *ius civile*. Solo una *lex Iunia* (*Norbana?*) forse del 19 d.C. (sulla problematica datazione della quale cfr.: L. PELLECCHI, *Loi Iunia Norbana sur l'affranchissement*, in *Lepor. Leges populi romani*, a cura di J.-L. Ferrary e P. Moreau, Paris, 2015, 9 ss.; I. RUGGIERO, *Una breve nota sulla condizione dei liberti latini e dei loro discendenti in età tardoantica*, in *KOINΩNΛA*, 41, 2017, 462 e nt. 8, con indicazione di letteratura) avrebbe parificato, sotto molti aspetti, gli affrancati con le manomissioni informali ai *Latini coloniarum*, in posizione di liberi, ma non di cittadini (*Latini Iuniani*).

Nerone prese la decisione, comunicata per lettera al Senato, secondo la quale nessuna deroga sarebbe intervenuta all'assetto generale in materia (*in commune nihil derogarent*): piuttosto, il Senato avrebbe dovuto trattare le singole cause di ingratitudine promosse *privatim* dai patroni nei confronti dei liberti ingrati³⁰.

La decisione di Nerone di non accogliere le richieste dei patroni³¹ lasciò questi ultimi privi di uno strumento quale la *revocatio in servitatem* contro i liberti ingrati. Restava sul campo, oltre alla misura invocabile *privatim* dai patroni innanzi al Senato, limitatamente al principato di Nerone, l'*accusatio ingrati liberti*³².

³⁰ L'argomento sembra presupporre l'esistenza di un rimedio 'ordinario' utile a privare di effetti le manomissioni informali eseguite a beneficio di liberti ingrati, la cui individuazione non può che essere congetturale. Si potrebbe pensare, in prima battuta, alla *vindicatio in servitatem per formulam petitoriam*. Se quest'ultima azione fosse stata intentata e concessa contro i manomessi nelle forme non solenni, rivelatisi successivamente ingrati, essa avrebbe potuto condurre ad una loro revoca in schiavitù; sul piano del *ius civile*, infatti, i patroni sarebbero rimasti pur sempre *domini* e, dunque, legittimati attivamente all'azione. Secondo un'altra possibile congettura, la scelta di Nerone di non introdurre alcuna innovazione giuridica di carattere generale, poteva essere sostenuta dalla possibilità che i patroni caso per caso (*privatim*), potessero perseguire i liberti ingrati chiedendone la *revocatio in servitatem*, magari invocando proprio la decisione imperiale del 56 d.C., la quale sarebbe valsa quale misura eccezionale di revoca in schiavitù di singoli liberti ingrati, sulla falsariga del precedente di Claudio, senza che si introducesse alcuna misura di carattere generale o concepita per durare nel tempo.

³¹ Non si può escludere che la decisione imperiale sia stata influenzata anche da altri motivi. Per un verso, si è creduto (M. GRIFFIN, *Seneca. A Philosopher in Politics*, Oxford, 1992, 283 s.) che il rifiuto da parte del principe di concedere la *revocatio in servitatem* per l'ingratitudine dei liberti potrebbe essere stato sostenuto dalla volontà di mantenere una schiera di potenziali informatori affidabili, sottratti dal controllo dei patroni. Per altro verso (F.-R. CHAUMARTIN, *Les désillusions de Sénèque devant l'évolution de la politique néronienne et l'aspiration à la retraite: le 'De vita beata' et le 'De beneficiis'*, in ANRW, II, 36.3, New York-Berlin, 1989, 1718) si è pensato che la volontà di evitare che i liberti potessero essere revocati in schiavitù dai patroni discendesse anche dal preciso disegno volto a rendere disponibili ed eventualmente incamerabili i patrimoni – spesso ingenti – dei liberti.

³² Per l'età di Adriano, un passo delle *Hadriani Sententiae*, sebbene non discorra espressamente di ingratitudine, è stato riferito (da: A. WILINSKI, *Intorno all' 'accusatio' e 'revocatio in servitatem' del liberto ingrato*, cit., 561 ss.; N. LEWIS, 'Hadriani Sententiae', in *On*

2. La 'revocatio in servitatem' del liberto ingrato secondo una costituzione di Commodo: esame di Mod. 'lib. sing. de manum'. D. 25.3.6.1

Occorre attendere il principato di Commodo per assistere alla riemersione della *revocatio in servitatem* per ingratitudine dei liberti³³. Siamo informati al riguardo da un passo di Modestino³⁴:

Government and Law in Roman Egypt. Collected Papers of Naphtali Lewis, Atlanta, 1995, 267) proprio alla procedura di *accusatio ingrati* disciplinata dalla *lex Aelia Sentia*. *Hadr. sent.* 2 [FLAMMINI, 69 - 1766/1771]: *Per libellum petente quodam, ut suum libertum perderet, quem ante tempus iussu praefecti aerarii secundum legem Aeliam Sentiam in lautumias miserat, et modo <cum> congiarium huius peteret, Adrianus dixit: "Quid quaeris perdere hominem et congiarium auferre, ex quo iam vindicatus es? Improbus es.* Un patrono aveva ottenuto, da parte del *praefectus aerarii*, l'irrogazione di una condanna ai lavori forzati nelle *latumiae* ai danni di un proprio liberto, verosimilmente per ingratitudine *ex lege Aelia Sentia*; ed ora egli si rivolge all'imperatore Adriano per chiedere la revoca di un *congiarium* di cui aveva beneficiato il liberto e la sua attribuzione in proprio favore. Ma Adriano rigetta la richiesta, rimproverando al patrono di essere improbo; infatti, quest'ultimo voleva fare cadere il liberto, già condannato per ingratitudine, nella più profonda rovina.

³³ In età classica, è attestata la competenza del *praefectus urbi* e del *proconsul* ad occuparsi, su *querela* dei patroni, delle ipotesi di ingratitudine dei liberti, in processi criminali *extra ordinem*, condotti *de plano*, il cui rapporto con l'*accusatio ingrati* introdotta dalla *lex Aelia Sentia* non è sufficientemente lumeggiato dalle fonti. In particolare, Ulp. *lib. sing. de off. praef. urb.* D. 1.12.1.10 attesta che il *praefectus urbi* poteva *corrigerere, comminari, fustibus castigare* e *ulterius procedere*, irrogando sanzioni fino al limite della *poena metalli* per i casi più gravi, rispetto a varie ipotesi di offese dei liberti nei confronti dei patroni. Con riferimento ai proconsoli, Ulp. 1 *de off. proc.* D. 1.16.9.3 e Ulp. 9 *de off. proc.* D. 37.14.1, similmente, confermano l'esistenza di procedure *de plano*, attivabili su impulso del patrono, volte a irrogare vari tipi di sanzioni volte a punire l'ingratitudine dei liberti contro il patrono e i suoi familiari. I frammenti in questione non accennano neppure alla *revocatio in servitatem*: sulle possibili ragioni di questo silenzio, v. *infra*, p. 24 s. e nt. 48.

³⁴ Sul frammento, in termini generali e in aggiunta alla letteratura che citeremo nelle seguenti note in relazione a specifici profili, cfr.: P. DE FRANCISCI, *La 'revocatio in servitatem' del liberto ingrato*, cit., 309; J. LAMBERT, *Les 'operae liberti'*, cit., 86 s.; M. KASER, *Die Geschichte der Patronatsgewalt über Freigelassene*, cit., 129 ss.; C. DUPONT, *Les Constitutions de Constantin et le droit privé au début du IV^e Siècle Les Personnes*, Lille, 1937, 51; B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, cit., 287; D. ROTH, *'Revocatio in servitatem'*, cit., 91 ss.; D. ANNUNZIATA, *'Sedula servitutis'*, cit., 15 e 30 ss. (sulla cui ricostruzione cfr. i rilievi critici di C. MASI DORIA, *Di nuovo schiavi?*, in *Index*, 49, 2021, 143 ss.); EAD., *Freigelassene (liberti)*,

Mod. lib. sing. de manum. D. 25.3.6.1: *Imperatoris Commodi constitutio talis profertur: ‘cum probatum sit, contumeliis patronos a libertis esse violatos, vel illata manu atroci esse pulsatos aut etiam paupertate vel corporis valetudine laborantes relictos, primum eos in potestate patronorum redigi, et ministerium dominis praebere cogi; sin autem nec hoc modo admoneantur, <vel a consule>³⁵ vel a praeside emptori addicentur et pretium patronis tribuetur’.*

Le ipotesi contemplate nel passo sono quelle delle contumelie, delle gravi offese fisiche e dei più gravi comportamenti dei liberti, consistenti nell’abbandonare i patroni in condizione di *paupertas*³⁶ o di cattiva salute.

in *Handbuch des Römischen Privatrecht*, hrsg. von U. Babusiaux, C. Baldus, W. Ernst, F.S. Meissel, J. Platschek e T. Ruefner, I, Tübingen, 2022, 1023 ss. [= 69 ss.].

³⁵ L’integrazione, assai verosimile, è proposta da Mommsen nell’*Editio maior* del Digesto e accolta da Lenel nella *Palinogenesia iuris civilis* [87] col. 721. Anche secondo H. HEUMANN, E. SECKEL, *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*⁹, Jena, 1926, s.v. *Iudicium*, p. 297, sub. 5b, in origine il passo avrebbe fatto riferimento al console, come confermerebbe, secondo i predetti studiosi, Ulpiano in un passaggio del *de officio consulis*, in grado di attestare la competenza dei consoli in materia di alimenti dovuti, talvolta, dai liberti ai figli dei patroni, nei confronti dei quali era prescritto, del pari, l’*obsequium*. Ulp. 2 *de off. cons.* D. 25.3.5.20: *Utrum autem tantum patroni alendi sint an etiam patronorum liberi tractari potest. et puto causa cognita iudices et liberos quoque patronorum alendos decernere, non quidem tam facile ut patronos, sed nonnumquam et ipsos: nam et obsequium non solum patronis, verum etiam liberis eorum debere praestari.* Dunque, rientra nell’*officium* dei consoli, come anche dei presidi provinciali, conoscere dell’ingratitudine dei liberti derivante dal mancato rispetto dei doveri di *obsequium* nei confronti, non solo dei patroni, ma anche dei loro *liberi*. Le altre proposte di integrazione (*Index interpl.* II, col. 113) relative al pretore e al *praefectus urbi* sembrano meno probabili. Da segnalare che, a fronte delle non poche sconessioni del testo, gli unici dubbi della letteratura interpolazionistica hanno riguardato la questione degli organi competenti a conoscere della *revocatio in servitutem* dei liberti ingrati, secondo la costituzione di Commodo riferita da Modestino.

³⁶ L. SANDIROCCO, ‘*Non solum alimenta praestari debent*’, in *RDR*, 13, 2013, 4, ritiene genuino il passo e la procedura di *revocatio in servitutem* in esso prevista; inoltre, lo studioso collega il dovere del liberto di assicurarsi che il patrono non versi in stato di estrema indigenza con il dovere alimentare, il cui inadempimento avrebbe potuto comportare la possibilità di riduzione in schiavitù del liberto medesimo. Sulle nozioni di *paupertas* (povertà) ed *egestas* (estrema indigenza), rinviamo a S. SCIORTINO, *Ricerche*

Si tratta quindi di fattispecie ben precise, ma che coprono uno spettro piuttosto ampio di ipotesi di ingratitudine, probabilmente quelle che si dovevano verificare più di frequente.

Accertato (*cum probatum sit*) uno di questi fatti, evidenti manifestazioni di ingratitudine del liberto, la costituzione prevede un doppio livello di sanzioni: in primo luogo (*primum*) il liberto doveva essere ricondotto *in potestate patronorum* e costretto all'adempimento del *ministerium* che lo legava al *patronus*; ma se questa prima sanzione non avesse prodotto l'effetto di ricondurre il liberto ad un atteggiamento di gratitudine (*nec hoc modo admoneantur*), su richiesta del patrono, il liberto poteva essere ridotto in schiavitù. Infatti, la chiusa della costituzione prevede che il governatore provinciale – e a Roma, forse, il console – avrebbero dovuto vendere il liberto e assegnarlo *in servitatem* all'*emptor*, mentre il prezzo della vendita, da costui pagato, sarebbe andato a beneficio del patrono.

La ricostruzione che ci siamo sentiti di proporre, tuttavia, deve fare i conti con la presenza del segno *dominus* all'interno del tratto '*primum eos in potestate patronorum redigi, et ministerium dominis praeberere cog?*'. Il problema discende dal fatto che questa prima misura potrebbe essere letta nel senso che il liberto ingrato venisse assegnato in schiavitù o, quantomeno, in un assoggettamento di fatto al *dominus*. Se così fosse, la chiusa del passo si rivelerebbe incomprensibile: che bisogno avrebbe avuto, infatti, il *dominus* di rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere il prezzo della vendita dello schiavo assegnato un terzo *emptor*? Da qui il sospetto che la seconda misura della vendita al terzo *emptor* sia da considerare alterata, anche se resta da capire se l'alterazione sia da attribuire ai commissari di Giustiniano ovvero ad un tardo annotatore del testo³⁷.

Tuttavia, per quanto concerne l'impiego del segno *dominus* per connotare l'assegnatario del liberto ingrato, costretto dal funzionario ad adempiere al suo *ministerium*, esso rappresenta solo un apparente

in tema di società questuarie, Torino, 2019, 156 ss. e ntt. 251-253, per indicazione di fonti e letteratura.

³⁷ In questo senso le riflessioni di: P. DE FRANCISCI, *La 'revocatio in servitatem' del liberto ingrato*, cit., 309, le cui considerazioni sono state accolte in dottrina, a cominciare da M. KASER, *Die Geschichte der Patronatsgewalt über Freigelassene*, cit., 129 ss.

ostacolo alla esatta intelligenza del testo. Infatti, nel linguaggio dei giuristi classici è attestato l'impiego del lemma *potestas* per segnalare proprio il potere che i patroni ancora esercitano nei confronti dei liberti, in ricordo probabilmente di tempi lontani nei quali i liberti erano considerati alla stregua di *filiis*.

Paul. 2 *ad legem Aeliam Sentiam* D. 37.14.6 pr.: ... *certe si iussu patroni is, qui in potestate est idem fecerit, dicendum est eum hac lege teneri.*

Il frammento configura uno *iussus patroni* modellato evidentemente sullo *iussus domini* ed, inoltre, espressamente identifica la posizione del liberto nei termini di un '*in potestate*' (*esse*), esattamente come nel passo di Modestino ricorre l'espressione '*in potestate patronorum*' (*esse*). Tutto lascia credere, dunque, che nell'espressione '*ministerium dominis praebere cogit*' i *domini* siano appunto i patroni, ai quali il liberto veniva invitato a prestare il proprio *ministerium*, cioè a comportarsi conformemente all'*obsequium* dovuto.

Quanto, poi alla questione della genuinità del testo³⁸, non è possibile credere né ad un'alterazione postclassica, né ad una interpolazione giustiniana della chiusa. Invero, che la previsione della vendita a favore di un terzo *emptor* (*emptori addicentur et pretium patronis tribuetur*) sia stata aggiunta ad un originario riferimento esclusivo all'assegnazione *in potestate patronorum* non è credibile in quanto, fin dagli inizi del IV secolo a.C. e, successivamente, in diritto giustiniano, l'istituto della *revocatio in servitutem* del liberto ingrato era regolato da una costituzione dell'imperatore Costantino che disponeva la sottoposizione del liberto ingrato al diretto potere e al comando (*imperium* e *dicio*) del patrono:

C. 6.7.2 pr.-1³⁹ Imp. Constantinus A. ad Maximum P.U. *Si manumissus ingratus circa patronum suum extiterit, et quadam iactantia vel*

³⁸ Anche B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, cit., 291, propende per l'alterazione giustiniana del frammento.

³⁹ Il provvedimento è contenuto, in una versione accorciata, anche nel Codice Teodosiano: CTh. 4.10.1: IMP. CONSTANTINUS A. AD CONCILIUM BYZACENORUM.

contumacia cervices adversus eum erexerit aut levis offensae contraxerit culpam a patronis rursus sub imperio dicionemque mittatur, si in iudicio vel apud pedaneos iudices patroni querela exserta ingratum eum ostendat; filiis etiam, qui postea nati fuerint, servitutis quoniam illis delicta parentium non nocent, quos tunc esse ortos constiterit, dum libertate illi potirentur. 1 Sane si is, qui in nostro consilio vindicta liberatus est, post coercionem ex poenitentia dignum se praestiterit, ut ei civitas romana reddatur, non prius fruatur beneficio libertatis quam si hoc patronus eius oblati precibus impetraverit. PP. ID. APRIL. ROMAE CONSTANTINO A. VII ET CONSTANTIO C. CONSS. [a. 326?]⁴⁰.

*libertis ingratiss in tantum iura adversa sunt, ut, si quadam iactantia vel contumacia cervices erexerint aut levis offensae contraxerint culpam, a patronis rursus sub imperia dicionemque mittantur. DAT. VI. KAL. AUG. COLONIAE AGRIPPINAE, PACATIANO ET HILARIANO CONSS. Un confronto tra le versioni dei due codici è rinvenibile in L. CHIAZZESE, *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustiniane*, in *AUPA*, 16, 1931, 166, ad avviso del quale la versione genuina della costituzione è quella, più breve, del Codice Teodosiano, ma la versione presente nel Codice di Giustiniano presenterebbe solo differenze formali. Secondo Chiazzese la parte introduttiva della costituzione sarebbe stata riscritta dai commissari di Giustiniano, conformemente alla tendenza compilatoria a sopprimere le notizie storiche (p. 199) e a rielaborare i proemi delle costituzioni con uno stile più piano (p. 200 nt. 3) per rendere le disposizioni maggiormente perspicue. Particolare attenzione alla ricostruzione, sul piano palinogenetico, del provvedimento originariamente emesso da Costantino è prestata da M. SARGENTI, *Costantino e la condizione del liberto ingrato*, cit., 184 ss., ora in *Scritti*, cit., 1084 ss., il quale nota come i due provvedimenti presentino destinatari e datazione non coincidenti; lo studioso propone di datare il provvedimento al 320 e di unirlo ad altre costituzioni (C.Th. 2.22.1 e C. 7.1.4) emanate da Costantino sotto la stessa data e tutte relative alla forma delle manomissioni e alla condizione dei liberti. Al testo accolto nel Codice Teodosiano nulla aggiunge la relativa *interpretatio Visigothica* (*Interpretatio: quaecumque persona servilis a domino suo fuerit consecuta libertatem, si postea superbire coeperit aut patronum, id est manumissorem suum laeserit, amissa libertate, quam meruit, in servitium revocetur*); e, similmente, anche la versione greca della costituzione che si può leggere nei Basilici (49.2.19) consiste in una semplice riduzione in greco dell'originale latino. Successivamente alla costituzione di Costantino, altri riferimenti alla *revocatio in servitum* del liberto ingrato si possono rinvenire in C. 6.7.3 (a. 423), C. 6.7.4 (a. 426) e Nov. Val. 25 pr.-1.*

⁴⁰ La generalità degli studiosi attribuisce a questa costituzione costantiniana la prima introduzione in termini generali dell'istituto della *revocatio in servitum* per ingratitudine del liberto: J. LAMBERT, *Les 'operae liberti'*, cit., 8 ss.; C. DUPONT, *Les Constitutions de Costantin et le droit privé au début du IV^e Siècle*, cit., 51 ss.; R. TAUBENSCHLAG, *Der Einfluss*

Ai sensi di questa riforma, il patrono che fosse riuscito a dimostrare l'ingratitudine del liberto⁴¹, avrebbe ottenuto l'assegnazione da parte del giudice (*in iudicio vel apud pedaneos iudices*) del liberto ingrato *sub imperio*

der Provinzialrechte auf das römische Privatrecht, in *Atti del Congresso Internazionale di Diritto Romano*, Roma, 1933, I, 281-315, ora in *Opera minora*, I, Warszawa, 1959, 421 ss.; W. L. WESTERMANN, *The Paranome as General Service Contract*, in *JJP*, 2, 1948, 9 ss.; ID., *The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity*, Philadelphia, 1955, 35 ss.; C. COSENTINI, *Studi sui liberti*, cit., 211 ss.; B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, cit., 287 ss.; M. AMELOTI, *Per l'interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano*, Milano, 1960, 115 s.; G. POMA, *Provvedimenti legislativi e attività censoria di Claudio verso gli schiavi e i liberti*, cit., 160; M. SARGENTI, *Costantino e la condizione del liberto ingrato*, cit., 181 ss., ora in *Scritti*, cit., 1081 ss.; P. SCIUTO, *Concetti giuridici e categorie assiomatiche: l'uso di rescindere nell'esperienza di Roma antica*, Torino, 2013, 248 ss. La prima attestazione dell'idea secondo la quale l'introduzione in termini generali della *revocatio in servitatem* a danno dei liberti ingrati sarebbe da attribuire a Costantino l'abbiamo rinvenuta in I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, I, ad *CTh.* 2.22.1, rist. Hildesheim-New York, 1975, 215 ss. Da ultimo, dedica un ampio commento al testo D. ANNUNZIATA, '*Sedula servitutis*', cit., 2 ss. e 63 ss., anch'egli convinto che si tratti della prima introduzione chiara e ufficiale della sanzione della *revocatio in servitatem* nei confronti del liberto ingrato. Rinviamo al lavoro dello studioso per la valutazione delle questioni che si agitano attorno al testo, ad esempio se esso deponga per un curioso *favor servitutis*, visto che le posizioni della Chiesa, spesso abbracciate da Costantino, erano inclini, piuttosto, al *favor libertatis*; ancora, è dubbio se la *revocatio in servitatem* determini una pendenza dello *status libertatis*, in quanto, comportando essa una *capitis deminutio maxima*, renderebbe la posizione del liberto sempre suscettibile di riforma. Rinviamo, infine, a M. SARGENTI, *Costantino e la condizione del liberto ingrato*, cit., 183 ss., ora in *Scritti*, cit., 1085 ss., per le riserve all'accoglimento della *scriptio* e, conseguentemente, della datazione del provvedimento, così come tramandata dai manoscritti dei Codici. Un richiamo alla riforma di Costantino, prima del suo inserimento nel Codice, è presente nel seguente passo delle Istituzioni di Giustiniano, nel quale si ricorda la *capitis deminutio maxima* nella quale incorrono i liberti condannati a causa della loro ingratitudine nei confronti dei patroni: I. 1.16.1: *Maxima est capitis deminutio, cum aliquis simul et civitatem et libertatem amittit. quod accidit in his qui servi poenae efficiuntur atrocitate sententiae, vel liberti ut ingrati circa patronos condemnati, vel qui ad pretium participandum se venundari passi sunt.*

⁴¹ Per comportamenti molto vari, quali la *iactantia*, le offese anche lievi contratte per colpa e la *contumacia*. Su quest'ultimo lemma cfr., in particolare, L. CHIAZZESE, '*Jusiurandum in litem*', Milano, 1958, 118 ntt. 2-3.

dicioneque, cioè, sembrerebbe, nella qualità di schiavo⁴². Se questo era il regime in vigore fin da Costantino, appare evidente che né un tardo annotatore né i compilatori di Giustiniano avrebbero potuto scrivere la chiusa *sin autem-tribuentur* del passo di Modestino che, invece, riferisce del diverso regime previsto da Commodo: costoro non avrebbero potuto che prevedere l'assegnazione del liberto ingrato alla potestà del patrono e non di un terzo (*emptor*).

Inoltre, l'*incipit* della lezione della costituzione di Costantino contenuta nel Codice Teodosiano⁴³ sembra alludere proprio alla previsione normativa risalente a Commodo: *libertis ingratis in tantum iura adversa sunt ut ... a patronis rursus sub imperia dicionemque*. Il riferimento ad un assetto normativo⁴⁴ preesistente volto a punire i liberti ingrati, in particolare con la misura della riduzione in schiavitù, ci pare che implicitamente rinvii proprio alla *revocatio in servitutum* introdotta da Commodo. Essa rappresentava la *revocatio in servitutum* nei confronti dei liberti ingrati più recente in ordine di tempo e l'unica, come vedremo, di portata tendenzialmente generale, sì da poter essere ricordata da Costantino.

Dunque, l'esame della costituzione di Costantino conferma la genuinità⁴⁵ della riforma riconducibile a Commodo e permette di apprezzare come, a differenza del regime classico, Costantino avrebbe innovato la *revocatio in servitutum* prevedendo, per la prima volta, la diretta assegnazione del liberto ingrato al patrono.

⁴² Per vero, è stato posto in dubbio in dottrina (cfr. D. ANNUNZIATA, '*Sedula servitutis*', cit., 7 s., con indicazione di letteratura) che l'espressione coincida con una *revocatio in servitutum*, in quanto potrebbe anche alludere ad una assegnazione di fatto del liberto il quale, benché sottoposto al potere del patrono, non avrebbe perduto lo stato di liberto, né la *manumissio* sarebbe stata revocata.

⁴³ Cfr. *supra*, nt. 39.

⁴⁴ Per l'impiego del segno *iura* nelle costituzioni del Codice Teodosiano per indicare, non solo e non tanto le opere della giurisprudenza, quanto piuttosto le regole giuridiche vigenti, anche di matrice normativa cfr. P. BIANCHI, '*Iura-leges*'. *Un'apparente questione terminologica della tarda antichità*. *Storiografia e storia*, Milano, 2007, 168 ss. e 170 nt. 46, per indicazione di letteratura.

⁴⁵ Anche L. SANDIROCCO, '*Non solum alimenta praestari debent*', cit., 4, è convinto della genuinità del frammento di Modestino.

A questo punto, si tratta di capire se la riforma di Commodo abbia avuto una portata speciale, simile a quella di Claudio analizzata nel paragrafo precedente, ovvero se sia stata invocata anche in altri casi e abbia, dunque, rivestito una portata ampia e tale da rendere invocabile, nelle ipotesi elencate nel passo di Modestino, la *revocatio in servitatem* per ingratitudine del liberto.

3. *Il carattere tendenzialmente generale della riforma desumibile da Paul. 11 'ad ed.' D. 4.2.21 pr.*

Sotto il profilo della portata della riforma di Commodo, ci pare, innanzi tutto, che non possano essere accolti alcuni argomenti che sono stati adottati in dottrina per negarne la natura di *exemplum*.

In primo luogo, nessuna portata probatoria discende dalla natura casistica del provvedimento, forse un rescritto o un *decretum* o, forse ancora, una pronuncia occasionata da una *consultatio ante sententiam*.

In particolare, appellarsi alla natura particolare di una costituzione per contestare l'introduzione di una riforma⁴⁶, ci pare contraddica lo spirito casistico del diritto classico, nel quale gli *exempla* avrebbero ben potuto generalizzarsi in futuro per casi simili. Né si tratterebbe dell'unica introduzione di un istituto occasionata da un caso concreto: si pensi alla rescissione per lesione enorme, prevista da due rescritti ancora all'epoca di Diocleziano (C. 4.44.2 e 4.44.8), oppure, in materia criminale, al divieto di condanna di un assente, principio affermatosi, tanto per i *iudicia publica legitima* quanto per le *cognitiones extra ordinem*, e introdotto da un rescritto di Traiano (Ulp. 7 *de off. proc.* D. 48.19.5 pr.) ribadito, sempre con un rescritto (Marc. 2 *publ.* D. 48.17.1), dagli imperatori Settimio Severo e Antonino Caracalla.

Né ci pare che assuma alcun peso un altro argomento addotto in dottrina⁴⁷ per negare portata generale alla *revocatio in servitatem* del liberto

⁴⁶ Sulla base di questo argomento, da ultimo D. ANNUNZIATA, '*Sedula servitutis*', cit., 41 s., sulla scia della dottrina quasi unanime, nega che la riforma di Commodo avesse prodotto effetti per il futuro.

⁴⁷ P. DE FRANCISCI, *La 'revocatio in servitatem' del liberto ingrato*, cit., 309.

ingrato introdotta da Commodo e consistente nella constatazione che Ulpiano, nelle opere *de officio* nelle quali sono elencate le sanzioni che il *praefectus urbi* e il governatore provinciale potevano irrogare ai liberti ingrati a seguito di lagnanze da parte dei patroni, mentre indica sanzioni quali rimproveri verbali e pene corporali (fino alla condanna *ad metalla* nei casi più gravi)⁴⁸, mai menziona la *revocatio in servitutem*. Questo silenzio deriverebbe dal fatto che la *revocatio in servitutem* introdotta da Commodo avrebbe avuto carattere speciale e, già in età severiana, non sarebbe stata più invocabile dai patroni per sanzionare l’ingratitudine dei liberti nei procedimenti innanzi ai funzionari imperiali, in relazione ai quali è difficile dire se si affiancarono o assorbirono le *accusationes ingrati liberti ex lege Aelia Sentia*⁴⁹.

Tuttavia, anche questo argomento non ci sembra utilizzabile. Ulpiano, infatti, nell’elencare un certo numero di sanzioni che potevano essere irrogate ai liberti ingrati da parte del *praefectus urbi* e del governatore

⁴⁸ Abbiamo rinviato ai passi in questione *supra*, in nt. 33; trascriviamo ora il loro testo: Ulp. *lib. sing. de off. praef. urb.* D. 1.12.1.10: *Cum patronus contemni se a liberto dixerit, vel contumeliosum sibi libertum queratur vel convicium se ab eo passum liberosque suos vel uxorem vel quid huic simile obicit, praefectus urbi adiri solet, et pro modo querellae corrigere eum aut comminari aut fustibus castigare, aut ulterius procedere in poena eius solet, nam et puniendi plerumque sunt liberti. certe si se delatum a liberto, vel conspirasse eum contra se cum inimicis doceat, etiam metalli poena in eum statui debet*; Ulp. 1 *de off. proc.* D. 1.16.9.3: *De plano autem proconsul potest expedire haec, ut obsequium parentibus et patronis liberisque patronorum exhiberi iubeat; comminari etiam et terrere filium a patre oblatum, qui non, ut oportet, conversari dicatur, poterit de plano similiter et libertum non obsequentem emendare aut verbis, aut fustium castigatione*; Ulp. 9 *de off. proc.* D. 37.14.1: *Patronorum querellas adversus libertos praesides audire, et non translaticie exsequi debent, cum, si ingratus libertus sit, non impune ferre eum oporteat. Sed si quidem inofficiosus patrono patronae liberisve eorum sit, tantummodo castigari eum sub comminatione aliqua, severitatis non defuturae, si rursus causam querelae praebuerit et dimitti oportet. enimvero si contumeliam fecit, aut convicium eis dixit, etiam in exilium temporale dare debebit. quodsi manus intulit in metallum dandus erit. idem et si calumniam aliquam eis instruxit vel delatorem subornavit, vel quam causam adversus eos temptavit.*

⁴⁹ In questo senso si è espresso B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., 70. Ad una sovrapposizione della procedura *extra ordinem* di tipo imperiale alla originaria competenza del Senato pensa M. BALZARINI, ‘*De iniuria extra ordinem statui?*’, cit., 222 nt. 53, il quale sostiene che la repressione criminale *extra ordinem* dell’ingratitudine dei liberti, finì per rimediare alla inopportunità del ricorso all’*actio iniuriarum* privata.

provinciale fa espresso riferimento a procedure che si svolgevano *de plano*⁵⁰: Ulp. 1 *de off. proc.* D. 1.16.9.3: *De plano autem proconsul potest expedire haec, ut obsequium parentibus et patronis liberisque patronorum exhiberi iubeat.* Ora, come noto, le procedure *de plano* erano caratterizzate – a differenza dei procedimenti *pro tribunali* – dalla mancanza di una giuria, di una fissazione e comunicazione del calendario delle udienze alle parti⁵¹; esse si risolvevano in riti inquisitori agili, che si estrinsecavano in una *animadversio* che poteva sfociare in una *punitio*, fuori dalle forme della procedura *extra ordinem*, con scarse garanzie sul piano processuale e assenza di formalità nella eventuale costituzione del contraddittorio, il quale, del resto, poteva anche mancare.

Invece, il processo presupposto dalla riforma di Commodo era un rito *pro tribunali*, caratterizzato dalla escussione delle prove della ingratitudine del liberto nel contraddittorio delle parti. Manlio Sargenti⁵² ha opportunamente sottolineato che l'inciso '*cum probatum sit*' presente

⁵⁰ Sull'espressione '*de plano*' come alludente al livello del suolo, alla base del *tribunal*, dove le parti stavano in piedi e non sedute su *subsellia*, forse proprio per indicare il carattere rapido della trattazione della controversia, v.: A. PERNICE, '*Parerga*'. *Das Tribunal und Ulpian's Bücher 'de omnibus tribunalibus'*, in *ZSS*, 14, 1893, 152 ss. e, in tempi recenti, S. LIVA, *Il 'index pedaneus' nel processo privato romano. Dalla procedura formulare alla 'Cognitio extra ordinem'*, Milano, 2012, 12.

⁵¹ Per questi aspetti v.: A. F. RUDORFF, *Über den liber 'de officio proconsulis'*, in *Abhandlungen der königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, Berlin, 1866, 244 s.; U. BRASIELLO, *La repressione penale nel diritto romano*, Napoli, 1937, 42 e nt. 61. Sui procedimenti *de plano* volti alla persecuzione, specie nelle province, di *crimina levia* e all'irrogazione di sanzioni minori v.: TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 361 s.; R. DÜLL, *Über die Bedeutung des Verfahrens de plano im Römischen Zivilprozeß*, in *ZSS*, 52, 1932, 171 ss.; L. WENGER, *Zu drei fragen aus dem römischen Zivilprozeßrecht*, III, *Ein Papyrus zum Verfahren 'de plano' und pro tribunali*, in *ZSS*, 59, 1939, 376 ss.; ID., *Noch einmal zum Verfahren 'de plano' und 'pro tribunali'*, in *ZSS*, 62, 1942, 366 ss.; D. NÖRR, *Zu einem fast vergessenen Konstitutionentyp: interloqui de plano*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, III, Milano, 1983, 525 ss.; G. ZANON, *Le strutture accusatorie della 'cognitio extra ordinem' nel principato*, Padova, 1998, 82 ss., con particolare riferimento alle procedure *de plano* di tipo criminale. Quanto alla natura semplificata delle procedure *de plano*, prive di contraddittorio formale, cfr. A. BELLODI ANSALONI, *Il processo di Gestis: dalla flagellazione alla crocifissione*, in *Jus-online*, 3, 2018, 113 s. nt. 99.

⁵² M. SARGENTI, *Liberti ingrati e potere normativo imperiale*, cit., 244.

nella costituzione di Commodo (probabilmente una lettera di istruzioni inviata ad un governatore provinciale, secondo lo studioso) «richiama le esigenze di un procedimento giurisdizionale». I frammenti di Ulpiano non menzionano la *revocatio in servitatem* per ingratitudine del liberto in ragione del fatto che questa sanzione, infatti, non avrebbe potuto essere irrogata *de plano* dai funzionari imperiali: piuttosto essa, data la sua gravità, esigeva le garanzie processuali proprie di un processo *pro tribunali*.

In assenza di argomenti capaci di gettare discredito nei confronti dell'attendibilità e della generalità della riforma di Commodo, dal canto nostro siamo convinti che la *revocatio in servitatem* attestata da Modestino per l'ingratitudine dei liberti sia stata una misura estensibile a casi diversi da quello che aveva sollecitato l'intervento imperiale⁵³. Tanto è vero che è possibile addurre una testimonianza di Paolo nella quale proprio lo

⁵³ Anteriormente al più volte citato saggio di Pietro de Francisci del 1926 che avrebbe condizionato in modo decisivo gli orientamenti dottrinali successivi, è possibile riscontrare un atteggiamento degli studiosi incline a ritenere la *revocatio in servitatem* introdotta da Commodo genuina e produttiva di effetti a cominciare da un autore, che non abbiamo mai trovato citato, ossia J. PAN, *Dissertatio juridica inauguralis de grati animi officiis atque ingratorum poena, jure attico et romano*, Lugduni Batavorum, 1809, 31, ad avviso del quale la *revocatio in servitatem* contro i liberti ingrati introdotta da Commodo avrebbe avuto portata generale. Inoltre, lo studioso motivava la disposizione dell'imperatore Commodo di vendere il liberto ingrato come schiavo ad un terzo, con ragioni di *humanitas*, per evitare che il liberto ingrato fosse assegnato ad un ex patrono, ora *dominus*, adirato a causa dell'ingratitudine. La genuinità e la generalità della riforma di Commodo sarebbe stata in seguito ribadita da L. MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs*, Leipzig, 1891, 384 s., assertore tuttavia del suo carattere assolutamente eccezionale. La tesi della portata generale della *revocatio in servitatem* introdotta da Commodo venne ripresa da W. W. BUCKLAND, *The Roman Law of Slavery. The Condition of the Slave in Private Law from Augustus to Justinian*, Oxford, 1908 [rist. 2000], 422, e ha trovato seguito, a quanto ci risulta, solo nel pensiero di M. MORABITO, *Les réalités de l'esclavage d'après le Digeste*, Besançon, 1981, 187 nt. 389 e di A. WATSON, *Roman Slave Law*, Baltimore and London, 1987, 17. Diversamente, a parere di U. ZILLETTI, *In tema di 'servitus poenae' (note di diritto penale tardoclassico)*, in *SDHI*, 34, 1968, 37 s., la portata dell'intervento di Commodo sarebbe stata speciale e non generale. Manifesta perplessità sul punto E. LEVY, *Gesetz und Richter im kaiserlichen Strafrecht. Erster Teil. Die Strafzumessung*, in *BIDR*, 45, 1938, 111 nt. 243, ora in *Gesammelte Schriften*, II, Köln-Graz, 1963, 470 nt. 243.

spettro di una *revocatio in servitatem* per ingratitudine del liberto viene presupposto nel ragionamento presente nel frammento collocato nel titolo *Quod metus causa gestum erit* del Digesto:

Paul. 11 ad ed. D. 4.2.21 pr.: *Si mulier contra patronum suum ingrata facta sciens se ingratam, cum de quo statu periclitabatur, aliquid patrono dederit vel promiserit, ne in servitatem redigatur, cessat edictum, quia hunc sibi metu ipsa infert*⁵⁴.

⁵⁴ J. CUIACIUS, 'Observationum et Emendationum libri' XXVIII, cap. XXXIII, in *Opera omnia*, I, Prati, 1870, coll. 453 ss., ha ritenuto che il testo dimostri come non era *nec jure nec facile revocari in servitatem* (una liberta ingrata). L'assunto non è condivisibile perché muove dal presupposto secondo il quale la riforma di Commodo avrebbe introdotto, non una *revocatio in servitatem* per ingratitudine, quanto piuttosto una *addictio* ad un terzo *emptor* in qualità di liberto e non di schiavo; tuttavia, come noto, non è possibile determinare il prezzo di una persona libera, pertanto l'unico titolo in base al quale si sarebbe potuto vendere ad un *emptor* il liberto ingrato era in qualità di schiavo. Quanto al frammento di Paolo, piuttosto che dimostrare una difficoltà, ci pare che esso provi il concreto pericolo – e da qui il timore – di una liberta di tornare schiava per ingratitudine, tanto da essere indotta a *dare* o *promittere* al proprio patrono per scongiurare tale evenienza. Le riflessioni di Cuiacius sono sviluppate da P. DE FRANCISCI, *La 'revocatio in servitatem' del liberto ingrato*, cit., 311 s., il quale non ritiene che il passo possa essere addotto a sostegno della conoscenza da parte di Paolo della *revocatio in servitatem* per ingratitudine dei liberti per due ordini di ragioni. La prima consiste in ciò che l'incertezza circa lo stato della liberta dipenderebbe dal dubbio sulla validità dell'atto di manomissione ovvero dall'applicazione del senatoconsulto Claudiano. Tuttavia, il dato letterale del passo indirizza decisamente ed esclusivamente verso l'ipotesi dell'ingratitudine, ricordata quale unica causa di incertezza dello stato della liberta, attraverso l'impiego di un *cum* causale-esplicativo: *mulier contra patronum suum ingrata facta sciens se ingratam, cum de quo statu periclitabatur*. Il secondo argomento adottato da Pietro de Francischi per negare che Paolo si stesse qui riferendo alla *revocatio in servitatem* per ingratitudine dei liberti al quale accennavamo, consiste nell'idea che il passo farebbe riferimento ad una realtà provinciale e non al diritto 'ufficiale' romano. Tuttavia, nemmeno questa considerazione appare persuasiva, perché dall'ordito del frammento non discendono elementi per riferire il ragionamento di Paolo alla realtà provinciale, tanto più attesa la provenienza del passo da un'opera *ad edictum*, volta al commento dell'editto *Quod metus causa gestum erit*. In tempi più recenti, sul passo cfr. M. KASER, *Das römische Privatrecht. Die nachklassischen Entwicklungen*, II², München, 1975, 137 ss., il quale lo considera genuino, ma probante solo nel senso di un caso isolato di revoca della libertà, sul presupposto dato per certo dall'autore che la *revocatio in servitatem*

Si tratta di una liberta che *dederit vel promiserit* al patrono perché preoccupata che il suo *status* di liberta fosse in pericolo a causa dell'ingratitudine nei confronti del medesimo patrono. Tale ingratitudine viene definita *facta*, ossia ormai verificatasi; inoltre, la liberta è consapevole (*sciens*) di potere essere dichiarata ingrata e, dunque, proprio per evitare di essere ricondotta in schiavitù (*ne in servitutem redigatur*) effettua una *datio* o una *promissio* a beneficio del patrono.

La soluzione prospettata dal giurista è che l'*edictum quod metus causa gestum erit* non trovi applicazione perché, in questo caso, il timore non era stato provocato dal patrono che aveva beneficiato della *datio* o della *promissio*, ma si era trattato di una spontanea iniziativa della liberta la quale, per scongiurare una eventuale *revocatio in servitutem*, si era convinta a dare o promettere.

Orbene, il rischio di un *redigi in servitutem* a causa di ingratitudine agli inizi del III secolo d.C.⁵⁵ non poteva che provenire da una procedura giudiziaria che si concludesse con la perdita della *libertas* del liberto ingrato, esattamente come accadeva nella procedura giudiziaria introdotta da Commodo, in esito alla quale, una volta accertata l'ingratitudine del liberto e anche l'inefficacia della sanzione di un ritorno

per ingratitudine dei liberti sarebbe stata introdotta solo da Costantino. Tuttavia, ci piace segnalare l'auspicio dello studioso (p. 138 nt. 1), il quale invoca una nuova ricerca circa l'effettiva esistenza, in termini generali, della *revocatio in servitutem* per ingratitudine dei liberti nel diritto classico. Ancora, si veda D. ROTH, 'Revocatio in servitutem', cit., 141, la quale nega che il passo sia riferibile alla *revocatio in servitutem* sulla base di un assunto puramente formale, ossia perché in esso non si menziona l'*actio ingrati*. Tuttavia, quest'ultima, in diritto romano, non esisteva come azione edittale, essendo considerata solo nelle opere dei retori e senza alcun aggancio alla realtà giuridica romana.

⁵⁵ Specie, ove si accolga la datazione 'bassa' dei libri *ad edictum* di Paolo, come sostenuto da A.L. DE PETRIS, in 'Iulius Paulus ad edictum', libri I-III, in 'Scriptores iuris antiqui', dir. A. Schiavone, a cura di G. Luchetti, A. L. de Petris, F. Mattioli e I. Pontoriero, II, Roma, 2018, 27-36, il quale, ragionevolmente, propende per una collocazione della redazione dei libri *ad edictum* successiva al principato di Commodo e, precisamente, fra il periodo della correggenza di Settimio Severo e Antonino Caracalla e il principato di quest'ultimo quale imperatore unico, dunque tra il 198 e il 217 d.C. Mentre, a causa dei dati assai incerti offerti dalle fonti, lo studioso ritiene che si debba scartare una datazione 'alta' dell'opera agli ultimi anni del II secondo secolo, fra gli ultimi anni del principato di Commodo e il periodo in cui Settimio Severo fu unico imperatore.

in *potestate patronorum*, si sarebbe conclusa con una vendita pubblica del liberto ingrato, *addictus* a titolo di schiavo a favore di un terzo (*emptor*).

D'altra parte, non ci sono ragioni per pensare ad una alterazione del passo volta ad adeguarlo al diritto giustiniano, in cui era stata accolta la riforma della *revocatio in servitatem* introdotta da Costantino. Da un lato, perché non esistono elementi testuali capaci di rivelare un intervento dei commissari di Giustiniano; dall'altro, perché non si comprenderebbe neppure il senso di una inserzione volta ad adeguare ad un mutato contesto giuridico un passo che in origine non avrebbe discorso di *revocatio in servitatem*. Sarebbe stato più semplice non selezionare il frammento, piuttosto che inventare un *casus* o, comunque, adattarlo ad un istituto non considerato da Paolo nella soluzione prospettata. Basterebbero queste sole ragioni per condividere la *communis opinio* che non ha preteso di spiegare il testo rifugiandosi nella comoda soluzione di una presunta interpolazione.

Piuttosto, crediamo che il brano possa essere addotto a sostegno della tesi qui sostenuta di un'origine classica della *revocatio in servitatem* per ingratitudine dei liberti e di una portata generale – o quanto meno generalizzabile – dell'istituto. Se, infatti, la riforma di Commodo avesse avuto una portata speciale e fosse stata relativa alla sola fattispecie che l'aveva occasionata essa non avrebbe potuto essere rappresentata nella fattispecie affrontata da Paolo; ciò induce a credere che il precedente di Commodo dovette trovare applicazione anche in casi diversi da quello che l'avevano generato⁵⁶.

⁵⁶ Diversamente da quanto ritenuto da P. DE FRANCISCI, *La 'revocatio in servitatem' del liberto ingrato*, cit., 306 e 312 s. – convinto che da alcuni rescritti tardo classici e diocleziani si possa trarre prova del fatto che la *revocatio in servitatem* per ingratitudine del liberto non esistesse perché, pur se invocata dai richiedenti, essa veniva negata dalla cancelleria imperiale – dal canto nostro riteniamo che i testi in questione non possano addursi né contro né a favore della classicità del rimedio. In C. 6.3.2, un rescritto di Settimio Severo e Antonino Caracalla del 205 d.C., compare l'espressione *in servitatem deduci* riferita ad un *manumissionis causa traditus* ma, a prescindere dalla circostanza che la misura della *revocatio in servitatem* venga negata, il fatto che il testo non accenni alla ingratitudine, lo rende inutilizzabile ai nostri fini. Anche C. 6.7.1, un rescritto di Antonino Caracalla del 214 d.C., è privo di rilievo perché relativo alla procedura di *accusatio ingrati* ('*ut ingratum libertum accusare*') che, sappiamo, non poteva sfociare in

4. *Un'ipotesi sulle ragioni che devono avere indotto Filippo l'Arabo nel 249 d.C. ad introdurre l'istituto della revoca della donazione per ingratitudine del liberto: esame di F.V. 272 = C. 8.55(56).1 pr.-3*

Se si accoglie la linea ricostruttiva proposta, è possibile avanzare un'ipotesi circa le ragioni che hanno indotto Filippo l'Arabo⁵⁷ ad introdurre, nel 249 d.C., l'istituto della revoca della donazione per ingratitudine del liberto. A quella data, il patrono, in caso di ingratitudine del liberto, avrebbe potuto attivare la procedura che conduceva alla

alcuna *revocatio in servitutum*. Ancora in C. 7.9.1, un rescritto di Gordiano di data incerta (forse del 239 d.C.) se anche si discorre di un ritorno in schiavitù di un liberto, tuttavia, non si compie alcun accenno all'ingratitudine. Molto incerta è l'interpretazione di C. 6.3.12, un rescritto di Diocleziano e Massimiano del 293, certamente massimato prima di essere inserito nel Codice, con la conseguenza di rendere estremamente difficile la ricostruzione del *casus* che l'aveva occasionato. Vero è che nel testo compare l'inciso '*ad serviendi necessitudinem redigi possunt, nisi ingrati probentur*'; ma, a anche a volere prescindere dai sospetti di interpolazione, per vero non infondati, dell'inciso introdotto dal *nisi*, occorre osservare che la cancelleria nega il rimedio della *revocatio in servitutum*, senza che sia possibile esprimersi in modo sicuro se il diniego discenda dall'assenza della *revocatio in servitutum* in età diocleziana, ovvero se esso derivi dall'impossibilità di invocarlo nel caso di specie prospettato nel libello di domanda. Similmente, in C. 7.16.23, ancora un rescritto di Diocleziano e Massimiano del 293, non è possibile dire se il diniego della *revocatio in servitutum* opposto dalla cancelleria imperiale al richiedente derivi dall'assenza del rimedio o dalla sua inapplicabilità al caso di specie, caso nel quale, peraltro, non si discorre espressamente di ingratitudine. Nessun accenno, infine, all'ingratitudine dei liberti ricorre né in C. 7.16.26 né in C. 7.16.33, due rescritti di Diocleziano e Massimiano del 294. Sul punto, con tutta probabilità, sono da condividere i rilievi di M. SARGENTI, *Costantino e la condizione del liberto ingrato*, cit., 182, ora in *Scritti*, cit., 1084, secondo il quale: «Quei rescritti, in effetti, attestano solo che nelle situazioni concrete di volta in volta sottoposte alla decisione imperiale e che non sempre si presentano come comportamenti ingiuriosi o irriverenti del liberto verso il patrono, non si prendeva in considerazione o si escludeva la *revocatio in servitutum*, ma non vanno presi come affermazioni di un principio generale, neanche quando il loro testo, ridotto ad una stringatissima massima, potrebbe far concludere il contrario ...».

⁵⁷ Per un inquadramento della politica di Filippo l'Arabo in campo giuridico v. CH. KÖRNER, *Philippus Arabs. Ein Soldatenkaiser in der Tradition des antoninisch-severischen Prinzipats*, Berlin-New York, 2002, 158 ss. e 159, con particolare riferimento alla costituzione in materia di revoca delle donazioni per ingratitudine dei liberti.

revocatio in servitatem per ingratitudine, secondo la disciplina dettata da Commodo la quale prevedeva, in prima battuta, che il liberto ingrato venisse invitato a prestare di nuovo il suo *ministerium* al patrono adempiendo ai doveri discendenti dall'*obsequium*; se, tuttavia, la misura non avesse sortito effetti, il patrono avrebbe potuto chiedere la vendita del liberto ingrato ad un terzo e la contestuale assegnazione del prezzo pagato dall'assegnatario (*emptor*).

Tuttavia, è evidente che tale procedura avrebbe comportato una conseguenza iniqua. Infatti, il liberto ingrato, una volta ricondotto sotto il *dominium* del terzo avrebbe fatto acquistare a quest'ultimo anche le donazioni ricevute da parte del patrono che aveva attivato la procedura di *revocatio in servitatem*. Ebbene, a nostro avviso, la riforma di Filippo l'Arabo dovette essere volta a porre rimedio a tale situazione iniqua e a permettere al patrono di revocare tutte le donazioni disposte in favore del liberto ingrato, a prescindere dalla possibilità di invocare i rimedi messi a disposizione a suo tempo dalla *lex Cincia* e concessi dal pretore.

L'introduzione dell'istituto della revoca delle donazioni per ingratitudine dei liberti suole ricondursi ad un rescritto di Filippo l'Arabo, di controversa interpretazione, che conosciamo in due versioni: quella originale contenuta nei *Vaticana Fragmenta*, che prenderemo per prima in considerazione, e quella accorciata accolta nel Codice di Giustiniano sulla quale ci soffermeremo successivamente. Questa la versione tramandata nei *Vaticana Fragmenta*:

F.V. 272 [ed. Mommsen]: GREGORIANUS LIBRO XIII TITULO. IMP. PHILIPPUS AGILIO COSMINO SUO SALUTEM. *Inter patronos et libertos de iure donationum tractari non oportet, cum etsi perfectis donationibus in possessionem inductus libertus quantolibet tempore ea quae sibi donata sunt pleno iure ut dominus possederit, tamen omnis donatio mutata patronorum voluntate revocanda sit. Quod observabitur etiam circa ea, quae libertorum nomine, pecunia tamen patronorum et beneficio comparata sunt. Nam qui obsequiis suis liberalitatem patronorum provocaverunt, sunt digni quia eam non⁵⁸ retineant, cum coeperint obsequia neglegere,*

⁵⁸ TH. MOMMSEN, 'Codicis Vaticani n. 5766 in quo insunt iuris anteiustiniani fragmenta quae dicuntur vaticana exemplum addita transcriptione notisque criticis', in *Abhandlungen der Berliner*

cum magis eos conlata liberalitas ad obsequium inclinare debeat quam ad insolentiam erigere. Fundus autem, quem ais Agilio, liberto donasse te, tribus et decuria, quae ipsius nomine comparatae sunt, requies.... timo umn.... is.... libertus vindicando, cum eas a te donationes vel pecuniae conlationes libertus obtinere debeat, circa quas voluntas patronorum in supremam usque diem perseveraverit. hoc tamen ius stabit intra ipsorum tantum liberalitatem, qui donaverunt; ceterum neque filii eorum neque successores ad hoc beneficium pervenient; neque enim fas est omnimodo inquietari donationes, quas is qui donaverat in diem vitae suae non revocavit. sch. ad c. 272. In libertos conlatam a patrono donationem, si ingrati extant, revocandam vel si nomine eorum quid emptum sit⁵⁹.

Il rescritto è indirizzato ad *Agilius Cosminus*, da identificare con il patrono donante, alla luce di un secondo riferimento nel testo della costituzione ad un *Agilius libertus* (*fundus autem, quem ais Agilio, liberto donasse te*), il donatario dobbiamo supporre, il quale aveva assunto lo stesso *praenomen* del patrono, secondo un uso classico ampiamente attestato⁶⁰.

Akademie der Wissenschaften, 1859, 352, nell'apparato critico avverte la necessità di postulare un *non*, meglio se inserito prima di *digni sunt*, esattamente come avviene nella versione giustiniana della costituzione, per rendere perspicuo il concetto che i liberti che trascurano gli *obsequia* nei confronti dei patroni non sono degni di conservare le donazioni ricevute dai patroni medesimi.

⁵⁹ Un'ampia esegesi del testo è presente in G. SCHNEBELT, *Reskripte der Soldatenkaiser. Ein Beitrag zur römische Rechtsgeschichte des dritten nachchristlichen Jahrhunderts*, Karlsruhe, 1974, 106 ss. Rinviamo al lavoro dello studioso per la confutazione dell'idea (sostenuta dagli autori indicati a p. 106 ntt. 1-3), secondo la quale l'inciso iniziale del testo tradito nei *Vaticana Fragmenta* (*inter patronos et liberos de iure donationis tractari non oportet*) lascerebbe credere che le donazioni dai patroni ai liberti avessero effetti solo di fatto e fossero arbitrariamente revocabili dai patroni. Piuttosto, secondo Schnebelt, l'inciso significherebbe solo che le regole valevoli per la revoca delle donazioni imperfette non erano applicabili anche alle donazioni in favore dei liberti, poiché queste ultime erano revocabili anche dopo la loro perfezione e, comunque, si trattava di donazioni valide secondo il *ius civile*, solo che il patrono godeva del privilegio della revocabilità della donazione per ingratitudine del liberto.

⁶⁰ Lo segnala I. CALABI-LIMENTANI, *Epigrafia latina*⁴, Milano, 1997, 140, la quale ricorda che i liberti prendevano in un primo tempo il gentilizio del patrono e un *praenomen* qualsiasi; mentre dal I secolo a.C., ricevendo anche il *cognomen* – che era di abitudine il

Il rescritto affronta, dunque, un caso di donazione dal patrono al liberto, *persona non excepta* rispetto alle donazioni ricevute dai patroni, le quali erano disciplinate dalla *lex Cincia de donis et muneribus* e sottoposte al *modus* da essa introdotto⁶¹.

L'intervento imperiale *de iure donationum* comincia con un'indicazione volta a segnalare che il principio di diritto sancito dalla costituzione sarebbe stato applicabile a tutte le donazioni (*omnis donatio*) ricevute dai liberti e provenienti dai patroni, donazioni che, anche se *perfectae (etsi perfectis donationibus)*⁶² potevano essere revocate per la mutata volontà del

loro nome da schiavi – assunsero oltre al gentilizio anche il *praenomen* del patrono, nel nostro caso *Agilius*.

⁶¹ La qualità di *personae non exceptae* dei liberti rispetto alle donazioni ricevute da parte dei patroni, che restavano dunque sottoposte al *modus* introdotto dalla *lex Cincia* (la cui quantificazione è tentata da F.P. CASAVOLA, '*Lex Cincia*'. *Contributo allo studio della storia delle origini della donazione romana*, Napoli, 1960, 30 ss.) si ricava da F.V. 307 [ed. MOMMSEN]: Paulus libro LXXI *ad edictum*. *Item excipit, 'si quis a servis quique pro servis servitatem servierunt accipit quod dicit is'*. *Verbis 'si quis a servis' servis liberti continentur, ut patronis dare possint. Sequentibus vero excipitur, ut is qui bona fide servit, si postea liber pronuntiatus sit, possit dare ei cui servit. Sabinus utraque scribitura libertos putat contineri et bis idem dictum*. Il passo è per vero relativo ai servi e a coloro che *serviunt servitatem*, tuttavia la categoria dei liberti è considerata da Paolo inclusa in quella degli schiavi (mentre la categoria di coloro i quali *pro servis servitatem servierunt* si identificherebbe con il *liber homo bona fide serviens*, sul punto cfr. R. FIORI, '*Servire servitatem*', in '*Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, III, Napoli, 2001, 359 ss.). Addirittura, secondo Sabino, i liberti rientrerebbero all'interno di entrambe le categorie, descritte da Paolo; in ogni caso, questi ultimi vanno annoverati tra le *personae exceptae* solo per le *donationes* effettuate a beneficio dei patroni (a parere di F.P. CASAVOLA, '*Lex Cincia*', cit., 68 ss., il dettato originario della legge avrebbe considerato patroni e liberti quali *personae exceptae* reciprocamente; mentre l'esclusione dei liberti dal novero delle *personae exceptae* rispetto alle donazioni ricevute dai patroni si dovrebbe ad una interpretazione restrittiva del dettato legislativo ad opera della giurisprudenza classica, volta a tutelare la posizione dei patroni verosimilmente, aggiungiamo, in ragione della crescente ingratitudine dei liberti); la qualità di *persona excepta* del solo patrono rispetto alle donazioni ricevute dai liberti (e non viceversa) è desumibile da F.V. 308 [ed. MOMMSEN] Paulus libro LXXI *ad edictum*. *Sed tantum patronum a liberto excipit*. Infine, la conferma che in età dei Severi i liberti non fossero considerati *personae exceptae* rispetto alle donazioni ricevute dai patroni la si ricava ancora da F.V. 309 Paulus libro LXXI *ad edictum*. *Contra autem liberti a patronis excepti sunt? et hoc iure utimur, ne excepti videantur* rell.

⁶² G.G. ARCHI, *La donazione. Corso di diritto romano*, Milano, 1960, 167 ss., sostiene che l'espressione *donatio perfecta* non si presti ad una rigorosa ricostruzione dogmatica. Per

patrono. Ciò sia nei casi di un *libertus possessor pleno iure ut dominus* dei beni donati, sia per i beni acquistati *libertorum nomine* con *pecunia* dei patroni.

A questo punto, si ricorda che i liberti che hanno sollecitato le liberalità dei patroni attraverso l'assolvimento dei doveri nascenti dall'*obsequium*, dovrebbero mostrarsi ancor di più inclini al rispetto e alla devozione, in virtù della donazione ricevuta; mentre se, nonostante la *liberalitas* i liberti si mostrino insolenti – e, quindi, ingrati – non sono da considerare degni di mantenere la titolarità dei beni donati.

Ciò premesso, la cancelleria imperiale passa ad occuparsi del *casus* posto a base del libello di domanda; tuttavia, la ricostruzione della vicenda prospettata da *Agilius Cosminus* alla cancelleria di Filippo l'Arabo si può ricostruire con difficoltà, a causa di una lacuna presente nel manoscritto vaticano in corrispondenza di questo punto. Sembra di capire che la vicenda ruotasse attorno ad una duplice fattispecie: un *fundus* donato al liberto Agilio e la partecipazione ad una *tribus* e ad una *decuria*⁶³ acquistate con denaro del patrono *libertinorum nomine* (una fattispecie quest'ultima che all'inizio della costituzione era stata

un verso, il concetto di *donatio perfecta* venne elaborato dai giuristi romani contrapponendo, da un lato l'efficacia *iure civili* della donazione e, dall'altro, l'opponibilità della *exceptio legis Cinciae*, con la conseguenza che fino a quando era opponibile l'*exceptio legis Cinciae* la donazione non poteva dirsi *perfecta*. Tuttavia, dalle fonti emerge anche l'importanza di un dato soggettivo: non potrebbe dirsi *perfecta* la donazione fino a quando la volontà del donante non si sia manifestata in modo definitivo e l'atto compiuto *donandi causa* non sia stato perfezionato ed eseguito. Invece, ad avviso di B. BIONDI, *Le donazioni*, Torino, 1961, 25, la *donatio perfecta* coinciderebbe solo con quella compiuta, definitiva e irrevocabile; mentre sarebbe *imperfecta* la *donatio* che potrebbe ancora essere resa inefficace attraverso l'*exceptio legis Cinciae*. Queste impostazioni sono riflesse nella manualistica, cfr.: F. PASTORI, *Istituti romanistici come storia e vita del diritto*³, Milano, 1992, 802; A. BURDESE, *Manuale di diritto romano*⁴, cit., 617 s., il quale sintetizza lucidamente: *perfecta* è la *donatio* non più inficiabile dal divieto legislativo, o perché effettuata in favore di *persona excepta*, o perché *intra modum* o, infine, perché definitivamente eseguita; M. MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*⁵, Palermo, 2006, 774 ss.

⁶³ Per le accezioni un cui compaiono *tribus* e *decuria* nella costituzione, rinviamo a SCHNEBELT, *Reskripte der Soldatenkaiser*, cit., 118 ntt. 39-40.

equiparata alle donazioni)⁶⁴. Di più è difficile dire. Con estrema cautela si potrebbe pensare che le parole *libertus vindican...* rinviino alla possibilità che i beni oggetto della donazione erano tornati nella *possessio* del patrono donante e che, di conseguenza, fossero stati rivendicati da parte del liberto ingrato (se così fosse, l'azione di rivendica potrebbe avere indotto il patrono *Agilius* a rivolgersi alla cancelleria imperiale).

Dal punto in cui il testo ritorna leggibile con continuità, apprendiamo che i beni oggetto di donazione o acquistati con denaro del patrono a beneficio del liberto potrebbero essere ritenuti dai liberti solo se in questo senso perseveri la volontà del donante⁶⁵. In definitiva, grazie alla riforma di Filippo l'Arabo *omnis donatio* disposta dal patrono in favore del liberto avrebbe goduto di un regime speciale e sarebbe divenuta revocabile per ingratitudine di quest'ultimo; sia le donazioni *imperfectae* – come tali già infirmabili con i mezzi messi a disposizione dalla *lex Cincia* e dal pretore – sia, soprattutto, le donazioni *perfectae*, o perché *intra modum* ovvero perché ormai perfezionate ed eseguite: anche per queste ultime, l'ingratitudine dei liberti avrebbe potuto giustificare la decisione di revoca da parte del patrono.

L'ingratitudine dei liberti, dunque, per la prima volta viene individuata da Filippo l'Arabo quale specifica causa di revoca delle donazioni ricevute dai patroni; e in questo senso depone anche lo scolio esplicativo tardoantico che correda il testo⁶⁶, nel quale l'anonimo annotatore sintetizza il contenuto della costituzione individuando nella ingratitudine dei liberti (*si ingrati extent*) la causa della possibile revoca delle donazioni

⁶⁴ K. WOJCIECH, 'Cum urbem nostram fidei tuae commiserimus' (D. 1,12,1,4). *Das officium des Stadtpräfekten zwischen Anspruch und Herausforderung*, in *Das recht des 'Soldatenkaiser'. Rechtliche Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs?*, (hrsg.) U. Babusiaux und A. Kolb, Berlin-München-Boston, 2015, 182 s., discorre genericamente di una donazione a beneficio del liberto, che il patrono donante chiede di revocare.

⁶⁵ E del solo donante, atteso che il *beneficium* della revoca della donazione per ingratitudine del liberto, introdotto per la prima volta da Filippo l'Arabo, non si sarebbe esteso né ai *fili* né ad altri successori del patrono.

⁶⁶ Su questo scolio v. L. CHIAZZESE, *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustiniane. Parte speciale (materiali)*, a cura di G. Falcone, Palermo, 2018, 66.

ricevute dai patroni (ovvero dei beni acquistati a loro nome da parte e con denaro dal patrono).

Ora, sulla considerazione dell'ingratitudine quale unica causa di revoca delle donazioni del patrono al liberto, si segnala una divergenza di vedute in dottrina. Essa è stata determinata dalla versione giustiniana del rescritto di Filippo l'Arabo, che di seguito trascriviamo:

C. 8.55(56).1 pr.-3: IMP. PHILIPPUS A. AGILIO COSMIANO. *Etsi perfectis donationibus in possessionem inductus libertus quantolibet tempore ea quae sibi donata sunt pleno iure ut dominus possederit, tamen, si ingratus sit, omnis donatio mutata patronorum voluntate revocanda sit. 1 Quod observabitur et circa ea, quae libertorum nomine, pecunia tamen patronorum et beneficio comparata sunt. 2. Nam qui obsequiis suis liberalitatem patronorum provocaverunt, non sunt digni, qui eam retineant, cum coeperint obsequia negligere, cum magis in eos collata liberalitas ad obsequium inclinare debet quam ad insolentiam erigere. 3. Hoc tamen ius stabit intra ipsos tantum, qui liberalitatem dederunt. ceterum neque filii eorum neque successores ad hoc beneficium pertinebunt: neque enim fas est ullo modo inquietari donationes, quas is qui donaverat in diem vitae suae non retractavit.* DAT. XV KAL. IUL. AEMILIANO ET AQUILINO CONSS. (a. 249).

Come si vede, rispetto alla versione tramandata nei *Vaticana Fragmenta*, in questo esemplare è stato omesso il *casus* che aveva occasionato il rescritto, sono state cassate le parole iniziali comprese nel tratto *Inter-non oportet*, evidentemente considerate del pari superflue rispetto al principio di diritto, e, soprattutto, per quel che qui specificamente rileva, è stato aggiunto l'inciso '*si ingratus sit*⁶⁷: è quest'ultimo ad aver dato vita alla divergenza interpretativa più su accennata.

⁶⁷ Comunemente considerato una interpolazione, fin da L. BONNIARD, *De la révocation des donations pour cause d'ingratitude*, Paris, 1900, 8 ss., ma la cui natura di alterazione postclassica poi scivolata nel testo non si può escludere, specie alla luce dello scolio che correda il testo nei *Vaticana Fragmenta*.

Secondo alcuni studiosi⁶⁸, infatti, l'inciso in questione sarebbe stato inserito nel testo al preciso scopo di limitare alla sola ingratitudine la causa di revoca delle donazioni⁶⁹ disposte dai patroni nei confronti dei liberti e dimostrerebbe, dunque, come ancora in età classica e anche ai tempi di Filippo l'Arabo, le donazioni dei patroni ai liberti sarebbero state sempre arbitrariamente revocabili. Né il rescritto ottenuto da *Agilius Cosminus* avrebbe innovato in alcuna misura la disciplina della revoca delle donazioni, in quanto l'ingratitudine del liberto si sarebbe

⁶⁸ F. C. SAVIGNY, *Sistema di diritto romano attuale. Traduzione dall'originale tedesco di Vittorio Scialoja*, IV, Torino, 1889, 279 s. L'idea è accolta da: C. FERRINI, *Manuale di Pandette*³, Milano, 1908, § 698; L. MITTEIS, *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians*, I, Leipzig, 1908, 154, il quale considera un privilegio il diritto del patrono di revocare le donazioni effettuate in favore dei liberti; S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, II, *Obbligazioni ed azioni - diritto ereditario. Donazioni*, Firenze, 1908, 592, il quale sostiene la tesi della libera e arbitraria revocabilità della donazione da parte del patrono. Successivamente, l'idea che il patrono potesse revocare la donazione compiuta a favore del liberto a prescindere dalla sua ingratitudine è stata accolta da: P. GIRARD, *Manuale elementare di diritto romano*, Milano, 1909, 998; G. PACCHIONI, *Corso di diritto romano*, 3, *Delle obbligazioni, diritto di famiglia, successione ereditaria, legati e fedecommessi, cenni di procedura civile romana*, Torino, 1922, 315 s.; E. COSTA, *Storia del diritto romano privato*⁴, Firenze, 1924, 567; P. BONFANTE, *Istituzioni di diritto romano*⁷, Milano, 1924, 517; R. TAUBENSCHLAG, *Das römische Privatrecht zur Zeit Diokletian's*, cit., 220; G. FERRARI, *La donazione nei papiri di Ravenna*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, I, Palermo, 1936, 474 s.; M. A. DE DOMINICIS, *Contributi alla critica delle fonti giuridiche postclassiche. Precedenti della legislazione giustiniana nelle fonti postclassiche occidentali*, Trieste, 1950, 76 ss., il quale è favorevole al carattere innovativo dell'interpolazione *si ingratus sit*, sebbene i commissari giustiniani si limitarono a recepire un orientamento già emerso in età tardo antica; F.P. CASAVOLA, *'Lex Cincia'*, cit., 82 ss.; B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, cit., 285 ss.; ID., *Le donazioni*, Torino, 1961, 27; M. SARGENTI, *Gratitudine e diritto*, cit., 178 ss., ora in *Scritti*, cit., 1293 ss.

⁶⁹ A sostegno di questo orientamento interpretativo, F.P. CASAVOLA, *'Lex Cincia'*, cit., 82 ss., sostiene che, invero, quelle dei patroni non sarebbero state delle vere e proprie donazioni, quanto piuttosto *dationes* produttive di effetti solo in punto di fatto e anche per questo motivo permanentemente revocabili. Sennonché, il fatto stesso che la giurisprudenza ragionasse intorno alle donazioni dei patroni a beneficio dei liberti nella più ampia cornice dell'individuazione delle *personae* da considerare *exceptae* secondo le disposizioni della *lex Cincia*, ci pare deponga per una qualificazione come genuine donazioni degli atti disposti *donationis causa* e con *animus donandi* da parte dei patroni in favore dei liberti.

potuta configurare come un motivo nel contesto della generale revocabilità *ad nutum* delle donazioni del patrono al liberto: solo in diritto giustiniano sarebbe stata circoscritta la revoca delle donazioni del patrono al caso della ingratitudine del liberto, onde all'inserzione '*si ingratus sit*' andrebbe attribuita portata innovativa.

Secondo un'interpretazione diametralmente opposta⁷⁰, invece, l'inciso in questione non avrebbe avuto alcuna portata innovativa. La

⁷⁰ Difesa con forza e, a nostro avviso, con argomenti particolarmente convincenti, da C. COSENTINI, *Studi sui liberti*, cit., 223 ss., ad avviso del quale, anche senza l'inciso '*si ingratus sit*', il rescritto dell'imperatore Filippo l'Arabo prova che la revoca delle donazioni era ammessa solo per l'ingratitudine dei liberti. Del resto, che l'ingratitudine del liberto fosse stata riconosciuta come possibile causa di revoca delle donazioni del patrono sul finire dell'età classica traspare dallo scolio a corredo di F.V. 272, una nota esplicativa del testo che, non a caso, non fa alcun cenno alla revoca discrezionale delle donazioni da parte del patrono e si limita solo a menzionare l'ingratitudine. Ancora, C. COSENTINI, *Di alcune precisazioni sul valore degli 'scholia' ai 'Fragmenta Vaticana'*, in *Studi de Francisci*, III, Milano, 1956, 524 ss., nel quadro di una più ampia ricerca volta a dimostrare il carattere meramente riassuntivo (e non innovativo) degli scolii che corredano il testo dei *Fragmenta Vaticana*, condivisibilmente, sostiene che l'annotazione non si discosta dal contenuto del testo annotato, il quale si riferisce al solo caso dell'ingratitudine del liberto. In termini generali e fin dall'età repubblicana, prosegue lo studioso, le donazioni dei patroni ai liberti, solo se *perfectae*, sarebbero state irrevocabili. Ciò, a meno che il liberto non fosse stato riconosciuto ingrato nella procedura dell'*accusatio ingrati*: in questo caso, infatti, le donazioni sarebbero divenute revocabili a partire dall'intervento dell'imperatore Filippo l'Arabo. Mostrano di aderire alla ricostruzione di Cosentini: G. LAVAGGI, *Nuovi studi sui liberti*, in *Studi de Francisci*, II, Milano, 1956, 90, il quale considera l'idea della libera revocabilità delle donazioni al liberto da parte del patrono una 'deviazione aberrante' rispetto alle regole generali (lo studioso sostiene il carattere non innovativo dell'inciso '*si ingratus sit*' che compare nella versione del rescritto accolta nel Codice di Giustiniano); G.G. ARCHI, *La donazione. Corso di diritto romano*, cit., 188 ss., il quale sostiene l'idea che la revoca della donazione al liberto sarebbe potuta intervenire solo per ingratitudine del liberto e solo a partire dalla riforma dell'imperatore Filippo l'Arabo, con la precisazione che già da Diocleziano la regola della revoca della donazione per ingratitudine venne generalizzata in modo da permettere ai patroni di revocare le donazioni compiute a favore dei liberti con sempre maggiore ampiezza, rispetto al principio generale di irrevocabilità delle donazioni non *mortis causa*; G. SCHNEBELT, *Reskripte der Soldatenkaiser*, cit., 111 ss. Già L. CHIAZZESE, *Confronti testuali. Parte speciale (materiali)*, cit., 66, aveva espresso l'avviso secondo il quale i compilatori giustiniani avevano inserito le parole '*si ingratus sit*' non

cancelleria di Giustiniano si sarebbe limitata a recepire il testo nella interpretazione corrente e affermata per effetto della costituzione dell'imperatore Filippo l'Arabo: in età classica le donazioni dei patroni ai liberti non sarebbero state liberamente revocabili e solo grazie al rescritto che stiamo considerando l'ingratitudine avrebbe potuto giustificare, per la prima volta, la revoca di una donazione; del resto, lo scolio a corredo del rescritto conservato nei *Fragmenta Vaticana* attesta come la costituzione sia stata intesa dagli interpreti tardoantichi proprio nel senso che essa avrebbe disposto la revoca della donazione solo per l'ingratitudine del liberto, laddove la mancanza di accenno ad una revocabilità in senso più ampio delle donazioni a beneficio dei liberti rifletterebe la circostanza che esse non sarebbero state affatto revocabili in età classica a discrezione del patrono.

Seguendo questo secondo orientamento interpretativo, solo a partire dall'intervento della cancelleria dell'imperatore Filippo l'Arabo si sarebbe riconosciuta l'ingratitudine quale causa di revoca delle donazioni dei patroni ai liberti. L'ingratitudine sarebbe stata riconosciuta, in seguito, quale causa di revoca di tutte le donazioni da parte di Giustiniano, sia attraverso l'accoglimento del rescritto dell'imperatore Filippo l'Arabo, reso generale mediante l'espunzione del *casus* che l'aveva originato, sia per mezzo di una costituzione emessa *ad hoc* su questo argomento e richiamata nelle Istituzioni⁷¹.

per restringere alla sola ingratitudine la causa della revoca delle donazioni al liberto, ma solo per dare maggiore risalto ad un requisito che comunque emerge dal testo (e, segnatamente dal tratto *nam-erigere*), per rendere cioè maggiormente perspicuo e rimarcato il riferimento all'ingratitudine del liberto).

⁷¹ C. 8.55(56).10 pr. IMP. IUSTINIANUS A. IULIANO PP. *Generaliter sancimus omnes donationes lege confectas firmas illibatasque manere, si non donationis acceptor ingratus circa donatorem inveniatur, ita ut iniurias atroces in eum effundat vel manus impias inferat vel iacturae molem ex insidiis suis ingerat, quae non levem sensum substantiae donatoris imponit vel vitae periculum aliquid ei intulerit vel quasdam conventiones sive in scriptis donationi impositas sive sine scriptis habitas, quas donationis acceptor spondit, minime implere voluerit.* DAT. XV KAL. APRIL. CONSTANTINOPOLI LAMPADIO ET ORESTE VV. CC. CONSS. [a. 530]. La costituzione è richiamata in I. 2.7.2: *Sciendum tamen est quod, etsi plenissimae sint donationes, tamen si ingrati existant homines, in quos beneficium collatum est donatoribus per nostram constitutionem licentiam praestavimus certis ex causis eas revocare, ne qui suas res in alios contulerunt ab his quandam*

Ora, noi consideriamo questo secondo orientamento interpretativo senz'altro da preferire, anche per le seguenti ragioni:

(α) L'esistenza di un potere di revoca *ad nutum* da parte del patrono delle donazioni effettuate a beneficio del libero non si potrebbe fondare sulla originaria condizione di soggezione e sottoposizione dei liberti ai patroni pur dopo la *manumissio*, data l'incertezza⁷² che ancora si registra tra gli studiosi intorno alla posizione di soggezione o, invece, di equiparazione dei liberti rispetto ai patroni;

(β) L'asserito potere di revoca arbitraria delle donazioni ai liberti da parte dei patroni non trova il conforto delle fonti. In base ai dati testuali a nostra disposizione, le donazioni ai liberti non erano soggette ad alcun regime eccezionale, speciale o derogatorio, rispetto alle altre donazioni effettuate nei confronti di *personae non exceptae* secondo le disposizioni della *lex Cincia*. L'unico passo che potrebbe testimoniare per l'età classica una revoca per ingratitudine delle donazioni disposte (peraltro in un caso in cui non compaiono i liberti) è un frammento di Papiniano⁷³. Ma esso è, tuttavia, chiaramente interpolato, come è possibile constatare grazie al confronto con la versione presente nei *Fragmenta Vaticana*⁷⁴ proprio nella

patiantur iniuriam vel iacturam, secundum enumeratos in nostra constitutione modos. Sui testi cfr., per tutti: G. LUCHETTI, La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano, Milano, 1996, 170 s.

⁷² Della quale abbiamo dato conto *supra*, nt. 1.

⁷³ Pap. 12 *resp. D. 39.5.31 pr.-1: Donaciones in concubinam collatas non posse revocari convenit nec, si matrimonium inter eosdem postea fuerit contractum, ad irritum recidere quod ante iure valuit. an autem maritalis honor et affectio pridem praecesserit, personis comparatis, vitae coniunctione considerata perpendendum esse respondi: [neque enim tabulas facere matrimonium]. [1] Species extra dotem a matre filiae nomine viro traditas filiae quae praesens fuit donatas et ab ea viro traditas videri respondi nec matrem offensam repetitionem habere vel eas recte vindicare, quod vir cavisset extra dotem usibus puellae sibi traditas, cum ea significatione non modus donationis declaretur nec ab usu proprietatis separetur, sed peculium a dote puellae distingueretur. [iudicem tamen aestimaturum, si mater iure contra filiam offensa eas revocare velit, et verecundiae maternae congruam bonique viri arbitrio competentem ferre sententiam].*

⁷⁴ F.V. 254: [ed. MOMMSEN 1859]: *Papinianus libro XII responsorum. Species extra dotem a matre viro traditas filiae quae praesens fuit, donatas et ab eo viro traditas videri respondi nec matrem offensam repetitionem habere vel eas recte vindicare, quod vir cavisset extra dotem usibus puellae sibi traditas, cum ea significatione non modus donationis declaretur nec ab usu proprietatis separetur, sed peculium a dote puellae distingueretur.* Come si vede, il testo risulta

chiusa dove si accenna alla revoca della donazione per ingratitudine del donatario, come ammettono comunemente gli studiosi⁷⁵.

(γ) Che il primo intervento volto ad innovare il regime delle donazioni al liberto da parte del patrono sia stato il rescritto di Filippo l'Arabo può confermarsi, del resto, attraverso una spia testuale, se abbiamo ben visto, finora sfuggita agli studiosi. Ci riferiamo alla raffigurazione della revoca della donazione per ingratitudine del liberto in termini di *beneficium* (*hoc beneficium*) da parte della cancelleria imperiale. Evidentemente, il provvedimento dovette essere inteso come una di quelle regole eccezionali, annoverabili tra i *beneficia* imperiali, derogatorie rispetto ad assetti generali⁷⁶. Ora, se già in passato i patroni avessero potuto revocare discrezionalmente le donazioni ai liberti, non si sarebbe avvertito alcun

privo della chiusa che leggiamo, invece, nella versione giustiniana, nella quale una *mater offensa* dal comportamento del donatario intende revocare la donazione.

⁷⁵ A favore dell'interpolazione della chiusa si sono espressi i seguenti studiosi: O. LENEL, *Paltingensis Iuris Civilis*, I, rist. Roma 2000, col. 936 nr. 687 nt. 3; O. GRADENWITZ, *Interpolationen in den Pandekten*, in *ZSS*, 7, 1886, 58 s.; F. C. SAVIGNY, *Sistema di diritto romano attuale*, cit., 279 s.; A. PERNICE, *Labeo*, cit., 88 e nt. 1; E. COSTA, *Papiniano. Studio della storia interna del diritto romano*, IV, [*voluntas contrabentium*], Bologna, 1899, 180 s.; E. BETTI, *L'attuazione di due rapporti causali attraverso un unico atto di tradizione (Contributo alla teoria della delegazione a dare)*, in *BIDR*, 41, 1933, 241; P. BONFANTE, *Istituzioni di diritto romano*¹⁰, rist. Milano, 1987, 433. Diversamente, E. LEVY, *Weströmisches Vulgarrecht. Das Obligationenrecht*, Weimar, 1956, 245-247, ritiene il tratto di fattura tardo antica, inserito nel testo in età postclassica nel contesto di una mutata considerazione dell'ingratitudine quale causa di revoca delle donazioni. Tuttavia, in senso critico su questo punto v. R. FEENSTRA, *Recensione a E. LEVY, Weströmisches Vulgarrecht*, in *ZSS*, 74, 1957, 516. Per le ragioni addotte nel testo, non riteniamo di potere condividere la difesa della genuinità del frammento di Papiniano condotta da F. MARINO, *Il rinvio al 'ius' di CTh. 8.13.2 in tema di revoca della donazione per ingratitudine*, relazione presentata al Convegno 'Problemi della formazione giuridica e dell'attività codificatoria nel quadro della cultura tardoantica. XVI Convegno dell'Accademia Romanistica Costantiniana (Perugia-Spello, 12-14 giugno 2003)', di cui ricorre una recensione di M. MALENA, in *Iura*, 54, 2003, 360.

⁷⁶ Secondo la nota definizione di Giavoleno: *Iav. 13 epist. D. 1.4.3: Beneficium imperatoris, quod divina scilicet eius indulgentia proficiscitur, quam plenissime interpretare debemus*. Sul passo v., per tutti: G. FALCONE, 'Beneficia imperiali' e 'logica del sistema'. Spunti di metodo tra le righe di Alberto Burdese, in *BIDR*, 109, 2016, 217 ss., con indicazione di altre fonti in materia di *beneficia* imperiali e discussione di letteratura.

bisogno di questo *beneficium* che, invece, assume tutto un altro valore ove lo si legga, come noi crediamo, quale primo intervento introduttivo di un regime speciale delle donazioni al liberto, divenute revocabili per ingratitudine.

D'altra parte, a dimostrazione del carattere settoriale della riforma di Filippo l'Arabo, limitato alle sole donazioni dai patroni ai liberti, si può addurre la legislazione di Diocleziano in materia di donazioni, nella quale ancora l'ingratitudine del donatario non figura né come causa di revoca generale delle donazioni *perfectae*⁷⁷, né come specifica causa di revoca delle donazioni disposte dai padri nei confronti di figli ingrati⁷⁸.

L'unica costituzione emessa dalla cancelleria di Diocleziano e relativa alle donazioni disposte dai patroni nei confronti dei liberti non menziona l'ingratitudine, né è in grado, comunque, di attestare alcun potere di revoca arbitraria da parte del donante, poiché, nell'ipotesi meno improbabile, il testo sembrerebbe prospettare un caso di *donatio imperfecta* e, tuttavia, non revocata in vita dal donante:

F.V. 313: DIVI DIOCLETIANUS ET CONSTANTIVS SEMPRONIO LAEPORIO. *Donatio praedii quod mancipi est inter non exceptas personas traditione atque mancipatione perficitur, eius vero quod nec mancipi est traditione sola. si igitur patrona tua in rebus humanis agens supra dicto iure ex causa donationis, retento sibi usu fructu, ad te eundem fundum transtulit, intellegis ius tuum satis esse munitum, si tamen cum moreretur patrona, quam praedium donasse commemoras, possessionem rei donatae non revocavit. Iuxta quae aditus is cuius de ea re notio est auctoritatem*

⁷⁷ F.V. 275: DIVI DIOCLETIANUS ET CONSTANTIVS: ... *Perfectam donationem mutata voluntate donatoris, etsi parum gratis existet, cui dono res data est, minime rescindi posse saepe rescriptum est.* PROPOSITA V NON. MART. NICOMEDIAE MAXIMO ET AQUILINO CONSS. [a. 286].

⁷⁸ F.V. 314: DIVI DIOCLETIANUS ET CONSTANTIVS AURELIO APOLLONIDAE. *In filium a patre donationum conscribitis instrumentis cum in vacuum inductum possessionem horum lectio manifestat. Ceterum sine dubia facti quaestione divus Titus Antoninus parens noster nec necessarias angustias, ratione eius consortii quod nascendi tempore liberis et parentibus datur, cogitans, non admitti scrupolosam inquisitionem statuit; nec idcirco patris indignatione posse donationem iustam umquam rescindi summa cum ratione placuit.* PROPOSITA V ID. NOV. MELANTIA CAESS. CONSS. [a. 294].

suam interponet. DATA PRIDIE KAL. APR. AQUILEIAE DIOCLETIANO AUG. VI ET CONSTANTIO II CONSS.⁷⁹

Il provvedimento si apre con un cappello introduttivo nel quale si chiarisce al destinatario che, nel caso della donazione di un *praedium*, *inter non exceptas personas*, appunto come accade per le donazioni disposte da parte del patrono a beneficio del liberto, occorre distinguere a seconda che il fondo sia *res Mancipi* (dunque su suolo italico o suolo provinciale dotato di *Ius Italicum*) ovvero *nec Mancipi* (dunque un fondo *in provinciali solo*): nel primo caso la *donatio* si sarebbe perfezionata per mezzo di *mancipatio* e *traditio*, nel secondo caso per mezzo della sola *traditio*.

Ciò premesso, il testo non dice se il fondo oggetto di *donatio* fosse *res Mancipi* o *nec Mancipi*, né è possibile dire se, trattandosi di donazione a persona *non excepta* fosse *ultra modum* e, dunque, revocabile. Più in particolare, in base alle informazioni desumibili dal frammento non è possibile chiarire con esattezza quale delle due fattispecie si era realizzata nel caso posto a base della domanda contenuta nel libello. La cancelleria riferisce di un trasferimento (*transtulit*) *ex causa donationis* di un fondo, *retento usu fructu*, espressione che potrebbe far credere che fosse stata compiuta una *mancipatio* del fondo *res Mancipi* accompagnata dalla *retentio* (= *deductio*) dell'usufrutto e seguita anche dal trasferimento (*transtulit*) della *possessio*, atteso che più avanti il testo riferisce che la donante *possessionem rei donatae non revocavit*. Tuttavia, non si può escludere neppure che, trattandosi di un fondo *res nec Mancipi*, sia intervenuta una semplice *traditio* e che la donante abbia costituito l'usufrutto con un atto separato. Ed infine, non possiamo neanche scartare la possibilità secondo la quale, pur essendosi trattato di un fondo *res Mancipi*, fosse stato trasferito il solo possesso mediante *traditio*, anzi a sostegno di quest'ultima ipotesi

⁷⁹ Così recita uno scolio – di portata meramente esplicativa – che correda il testo: sch. ad c. 313 fin.: B': *Donationem praedii personae in libertum ita firmam esse, si possessionem eius cum moreretur non revocavit*. Esso non aggiunge nulla al contenuto del provvedimento ed è significativo, ai nostri fini, che non accenni all'ingratitudine quale possibile causa di revoca della donazione effettuata dal patrono a favore del liberto. Per l'analisi del provvedimento rinviamo, per tutti, alle pagine di G. SCHNEBELT, *Reskripte der Soldatenkaiser*, cit., 115 ss.

potrebbe deporre proprio il tratto *possessionem rei donatae non revocavit* sopra ricordato, alla luce del quale parrebbe che al donatario era stata trasferita la sola *possessio* del *praedium*.

Come che si voglia ricostruire la fattispecie, in ogni caso, durante la vita della donante, la *donatio* non era stata revocata e, per questa ragione, la posizione del liberto *Sempronius Laeporius* viene ritenuta ormai consolidata (*ius tuum satis esse munitum*) in virtù del principio *Cincia morte removetur*. Resta da comprendere a quale titolo sarebbe potuta intervenire la revoca della donazione da parte della patrona: (1) si potrebbe ipotizzare una revoca per ingratitudine, trattandosi di una donazione in favore di liberto, in applicazione del *beneficium* introdotto da Filippo l'Arabo, ma il testo non fornisce alcun appiglio in questa direzione; (2) si potrebbe ipotizzare che la revoca della *donatio* sarebbe potuta intervenire perché la *donatio* era *imperfecta*, probabilmente perché la *donatio* del *praedium* superava il *modus* imposto dalla *lex Cincia* per le donazioni a *personae non exceptae* quali erano i liberti; (3) si è addirittura addotto⁸⁰ il testo quale prova del potere arbitrario e discrezionale di revoca delle donazioni disposte dal patrono a favore del liberto: tuttavia, l'assenza di spie testuali in questo senso, impedisce a questa congettura di essere assunta al rango di prova⁸¹.

In conclusione, il testo diocleziano non appare conducente in nessuna direzione e, in particolare, non ci pare che esso possa essere addotto per dimostrare l'esistenza di un potere del patrono di revoca *ad nutum* delle donazioni in favore dei liberti, ancora nell'età di Diocleziano.

⁸⁰ F.P. CASAVOLA, 'Lex Cincia', cit., 88 ss. e M. SARGENTI, *Gratitudine e diritto*, cit., 179 ss., ora in *Scritti*, cit., 1294 ss.

⁸¹ Come bene notava L. CHIAZZESE, *Confronti testuali. Parte speciale (materiali)*, cit., 66, in opposizione alla presa di posizione di S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, II, cit., 592, convinto che F.V. 313 potesse addursi a sostegno dell'esistenza di un potere discrezionale e arbitrario di revoca delle donazioni disposte dai patroni a beneficio dei liberti.

5. Conclusioni

A nostro avviso, è possibile prospettare l'ipotesi secondo la quale l'introduzione dell'istituto della revoca delle donazioni per ingratitudine del liberto si debba alla riforma di Filippo l'Arabo e che questa innovazione sia da collegare con il provvedimento di Commodo più su (§ 2) considerato, in base al quale veniva disposta, per la prima volta in termini generalizzabili, la *revocatio in servitatem* dei liberti ingrati.

Segnatamente, poiché in base al disposto di Commodo il liberto ingrato sarebbe stato privato della libertà attraverso l'assegnazione ad un terzo (*emptor*), dovette ben presto avvertirsi come iniqua la circostanza che, per tal via, il terzo assegnatario avrebbe incamerato nel proprio patrimonio anche le donazioni che il liberto aveva in precedenza ricevuto dal patrono. Ci sembra che possa esser stata proprio questa la ragione dell'introduzione per via legislativa di un istituto che avrebbe permesso al patrono di revocare per ingratitudine tutte le donazioni disposte in favore del liberto, sia quelle *imperfectae* sia quelle *perfectae*, evitando così che esse andassero a beneficio dell'assegnatario, il quale avrebbe finito per giovare iniquamente dell'iniziativa sanzionatoria avviata dal patrono.

Solo con la riforma di Costantino (C. 6.7.2) si sarebbe ricondotto al patrono anche il potere di revoca *in servitatem* per ingratitudine del liberto, con la conseguenza di riportare al proprio patrimonio anche le donazioni, gli acquisti effettuati a nome del liberto e l'intero patrimonio di cui questi era titolare. Naturalmente, l'istituto della revoca delle donazioni per ingratitudine dei liberti sopravvisse alla riforma di Costantino e venne accolto nel Codice di Giustiniano mediante l'inserimento della costituzione di Filippo l'Arabo in C. 8.55(56).1. Ciò sarebbe ben giustificabile con il fatto che, se per un verso la revoca della donazione per ingratitudine del liberto poteva risultare assorbita all'interno della più ampia revoca della libertà in danno del liberto ingrato, è anche vero, per un altro verso che, a seconda delle circostanze, il patrono poteva essere interessato – se non altro in prima battuta – alla sola revoca della donazione e non anche della libertà. Infatti, costui, poteva avere interesse, anche solo per saggiare la fondatezza dei propri

assunti, a chiedere la revoca della donazione per ingratitudine prima di intentare *extra ordinem* una lite volta alla *revocatio in servitutem*: in particolare, ciò poteva servire al patrono al fine di testare, per dir così, la capacità di dimostrare l'ingratitudine e di utilizzare l'eventuale sentenza favorevole alla revoca della donazione per ingratitudine in termini pregiudiziali nei confronti di una successiva richiesta di *revocatio in servitutem*.

ABSTRACT

Il contributo indaga le ragioni che hanno indotto l'imperatore Filippo l'Arabo ad introdurre l'istituto della revoca delle donazioni per ingratitudine del liberto. Secondo la ricostruzione dell'autore, la riforma dipese dalla volontà di porre rimedio all'iniquità che poteva verificarsi a seguito della *revocatio in servitutem* per ingratitudine del liberto introdotta da Commodo, che conosciamo attraverso un passo di Modestino (Mod. *lib. sing. de manum.* 25.3.6.1). Secondo detta riforma – invocabile in casi simili, come accade in Paul. 11 *ad ed.* D. 4.2.21 pr. – il liberto ingrato era assegnato dal giudice come schiavo ad un terzo (*emptor*), il quale pagava il prezzo al patrono. Il nuovo *dominus* avrebbe così acquistato anche le donazioni che il liberto ingrato aveva ricevuto dal patrono: con la costituzione di Filippo l'Arabo, il patrono avrebbe potuto revocare tutte le *donationes* (*omnis donatio*), sia *perfectae* che *imperfectae*, disposte a favore del liberto ingrato.

The paper deals with the reasons that led Emperor Philip the Arab to introduce the gift revocation, due to the ingratitude of the Freedman. According to the Author, the reform depended on the desire to remedy the iniquity that could come from the *revocatio in servitutem* due to the ingratitude of the Freedman, arranged by the reform of *Commodus*, known through a *Modestinus* fragment (Mod. *lib. sing. de manum.* 25.3.6.1). According to the said reform – that could apply in similar cases, as happens in Paul. 11 *ad ed.* D. 4.2.21 pr. – the ungrateful Freedman was assigned by the judge as a slave to an *emptor*, who paid the price of the

slave to the *patronus*. The new *dominus* would also have bought the gifts that the ungrateful Freedman had received from the *patronus*: with the constitution by Philip the Arab, the *patronus* could revoke all the *donationes (omnis donatio)*, both *perfectae* and *imperfectae*, arranged in favor of the ungrateful Freedman.

PAROLE CHIAVE

liberti ingrati; *revocatio in servitutem ingrati liberti*; revoca delle donazioni
ungrateful freedmen; *revocatio in servitutem ingrati liberti*; gift revocation

SALVATORE SCIORTINO
Email: salvo.sciortino@unipa.it

